

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 "Lumsa"

MARIO CARAVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOLZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI

Rettore Università
"Lumsa"

MARIO CARVALE

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO

Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO

FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI

Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA

Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO

Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI

Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI

Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO

Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLIV - Fascicolo 1 2022



STEM Mucchi editore

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Trento
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Università di Padova; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

Pierpaolo Bonacini

1848-1888: DALLA RIVOLUZIONE ALLA CELEBRAZIONE. LA FACOLTÀ GIURIDICA BOLOGNESE TRA GOVERNO PONTIFICIO E REGNO D'ITALIA*

SOMMARIO: Premessa. – 1. Il tramonto del governo pontificio. – 2. Verso lo Stato unitario. – 3. Articolazione delle discipline e allargamento del corpo docente. – 4. Tra cattedra e impegno pubblico. – Epilogo.

Premessa

Nei decenni centrali dell'Ottocento le Facoltà giuridiche delle Università italiane, seguendo una contestuale evoluzione che interessa l'intero mondo accademico così come molti livelli della società e delle istituzioni, conoscono una significativa trasformazione che le orienta a diventare i centri propulsivi della dottrina e della didattica giuridica, nel contesto di un quadro di discipline e di obiettivi formativi diversi dal passato e non limitati alla quasi esclusiva formazione pratica, mentre la progressiva integrazione nelle maglie dello Stato unitario imbriglia l'Università secondo modelli fortemente centralistici e gerarchizzati. Condividendo questo nuovo ruolo i giuristi dell'Italia unita si assumono il compito, non privo di contraddizioni, di individuare ed esaltare «una riscoperta matrice

* Contributo sottoposto a valutazione.

Abbreviazioni: Archivio Ceneri = Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna, Archivio Giuseppe Ceneri; ASUI = *Annali di storia delle università italiane*; DBI = *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma; DBGI = *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, 2 voll., Bologna, 2013; DRN = *Dizionario del risorgimento nazionale. Dalle origini a Roma capitale. Fatti e persone*, 4 voll., Milano, 1930-37; HI = *Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*; MEFRM = *Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes*; QF = *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*.

culturale comune» nel segno di «un'immaginaria caratterizzazione nazionale *anche* del diritto, da valorizzare in contrapposizione alle transitorie leggi imposte dagli stranieri»¹. Anche la cultura giuridica, attraverso i suoi più attivi e prestigiosi esponenti, si rende partecipe di un processo di costruzione della nuova identità in cui riconoscere la nazione ricomposta su base unitaria e in tale processo assumono rilievo non soltanto le dichiarazioni di principio espresse, con alta intensità retorica, nelle prolusioni accademiche e nei discorsi ufficiali, ma pure la progressiva riorganizzazione delle Facoltà e dei corsi scandita attraverso una densa serie di norme e regolamenti ministeriali che si susseguono nel primo quarto di secolo successivo all'Unità². In questa nuova fase della storia nazionale, accanto alla lingua e alla cultura letteraria, pure il diritto emerge rapidamente come uno dei migliori elementi unificanti dell'identità italiana ricompresa necessariamente nel nuovo e più largo spazio del Regno nato nel 1861³.

Dal punto di vista dei contenuti dei piani di studio i cambiamenti sono molteplici e vengono a interessare – come noto – un ampio fascio di materie anche in ragione dei diversi assetti politico-istituzionali che distinguono gli Stati italiani nell'età della Restaurazione. L'insegnamento storico-giuridico si afferma nel clima tardoromantico a partire dai tardi anni Quaranta dell'Ottocento all'interno del Regno sabauda, anche se qui intrecciato ad altre materie come l'Introduzione alle scienze giuridiche e alla Filosofia del diritto; assume invece una specifica autonomia scientifica e didattica nei centri uni-

¹ M. PIFFERI, *Alla ricerca del «genio italico». Tradizione e progetti nella penalistica postunitaria*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di G. CAZZETTA, Bologna, 2013, pp. 257-295, a p. 258.

² Accanto ai molti saggi contenuti nel volume citato a nota 1 e senza pretesa di completezza si rinvia a I. BROCCHI, *Oltre le storie nazionali: dalla storia del diritto alle storie del diritto*, in *Storia e diritto. Esperienze a confronto*, a cura di B. SORDI, Milano, 2013, pp. 427-454, a p. 438 ss.; F. COLAO, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale. Norme e progetti per l'istruzione in Italia (1848-1923)*, Milano, 1995, p. 72 ss.

³ L. MOSCATI, *Francesco Schupfer e la prima cattedra di Storia del diritto italiano*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 3, 2012, pp. 163-178, a p. 167 s.

versitari soggetti al governo austriaco⁴. Sempre nelle Facoltà giuridiche del Regno di Sardegna, alla medesima altezza cronologica si assiste all'attivazione pure delle cattedre di Economia politica, Diritto internazionale e Diritto amministrativo, con attenzione soprattutto alla formazione e all'aggiornamento dei pubblici funzionari⁵, mentre assai diversificato si presenta il panorama degli insegnamenti penalistici e dei loro contenuti in ragione dei diversi ordinamenti che caratterizzano l'Italia preunitaria e dei variegati intrecci tra diritto sostanziale e procedura, laddove quest'ultima, orfana di uno statuto autonomo, viene spesso insegnata unitamente a quella civile⁶. Tra gli Stati italiani, una frattura senz'altro marcata separa quelli ormai approdati a un modello di diritto codificato dall'unica e composita formazione politica – gli Stati della Chiesa – che se ne tiene lontana e favorisce piuttosto la redazione di appositi regolamenti di ambito processualpenalistico, varati da papa Gregorio XVI nel 1831-32 e seguiti dopo un biennio da un analogo *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili* che mantiene sempre in vita il diritto comune canonico e civile.

Se per l'Ateneo romano il transito dal regime pontificio al Regno sabauda è diretto e l'anno accademico della Facoltà giuridica riprende a soli due mesi di distanza da Porta Pia (20 settembre 1870), grazie alla riconferma degli stessi docenti già in carica ma con l'immediata introduzione di nuovi inse-

⁴ In linea del tutto generale, e per ulteriore bibliografia specifica, si rinvia ad A. FERRARESI, *Progetti e riforme universitarie nel Lombardo-Veneto dopo il 1848*, in *Le Università e l'Unità d'Italia (1848-1870)*, a cura di A. FERRARESI, E. SIGNORI, Bologna, 2012, pp. 85-104, a p. 98 s.; I. BIROCCHI, *Il progetto*, in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, a cura di I. BIROCCHI, M. BRUTTI, Torino, 2016, pp. XVII-XXIX, a p. XXIII s.; E. MONGIANO, *Costruire strumenti e metodi per una disciplina nuova: la storia del diritto (italiano) nella seconda metà dell'Ottocento*, in *I generi letterari della storiografia giuridica. La produzione didattica negli ultimi due secoli (manuali, trattati, corsi e prolusioni)*, a cura di A. LOVATO, Torino, 2019, pp. 45-65, a p. 45 s.

⁵ E. DE FORT, *L'Università di Torino tra Regno di Sardegna e Regno d'Italia*, in *Le Università e l'Unità d'Italia*, cit., pp. 65-84, a p. 66 s.

⁶ M.N. MILETTI, *Da una cattedra che non c'era. La didattica processual-penalistica nell'Italia liberale*, in *Insegnare diritto penale oggi. Che cosa, perché, come*, a cura di F. RUGGERI, Pisa, 2019, pp. 51-195, a p. 54 ss.

gnamenti in grado di allargare e aggiornare la formazione dei giovani giuristi⁷, nel caso della seconda Università papalina, ossia quella bolognese, il passaggio avviene con un anticipo di dieci anni e comunque per gradi, mediato dal governo provvisorio e condizionato dai ritardi di un'impostazione didattica ancora sostanzialmente imperniata, nel solco della tradizione dell'*utrumque ius*, sul diritto civile romano, su quello canonico e su quello penale.

Nel caso felsineo entra in gioco un ulteriore elemento di specificità che suggerisce di periodizzare tale mutamento epocale entro una cornice assai più larga rispetto alla sola fase di passaggio circoscritta tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo XIX, i cui capisaldi si possono individuare in date precise dall'alto valore simbolico: da un lato, i moti del 1848-49, seguiti da una ventata di repressione anche – e forse in particolare – dell'ambiente universitario volta a scongiurare qualsiasi eventuale e timido progetto di ammodernamento delle materie e dei regolamenti vigenti⁸; dall'altro, i fasti dell'VIII Centenario dell'Ateneo, che vengono a rappresentare una prima occasione forte di bilancio della tradizione passata e, nel contempo, di verifica del nuovo, aggiornato assetto acquisito tanto dall'Università nel suo complesso quanto dalla specifica Facoltà giuridica nei primi decenni di funzionamento della monarchia nazionale, con il richiamo a solide tradizioni legittimanti ma anche con l'espressione di forti critiche al governo del sistema universitario da parte dello Stato centrale.

⁷ A. FIORI, *Il più atteso postliminio. La Sapienza di Roma da università pontificia ad università italiana*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, cit., pp. 135-162, a p. 144 ss. Sull'organizzazione dell'Università romana prima e dopo l'Unità si veda pure M.R. DI SIMONE, *L'organizzazione della Sapienza tra Stato Pontificio e Regno d'Italia*, in *Gli Statuti universitari: tradizione dei testi e valenze politiche*, a cura di A. ROMANO, Bologna, 2007, pp. 375-396: la metà delle dieci nuove cattedre istituite per decreto il 10 novembre 1870 sono destinate alla Facoltà giuridica: Economia politica, Codice civile patrio, Procedura civile, Diritto costituzionale ed elementi di diritto amministrativo, Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e storia del diritto (*ivi*, p. 379).

⁸ Basti il riferimento ad A. BERSELLI, *Da Napoleone alla Grande Guerra*, in *Storia di Bologna*, 4, *Bologna in età contemporanea*, a cura di A. BERSELLI, A. VARNI, Bologna, 2011, pp. 1-135, a p. 44 ss.

1. *Il tramonto del governo pontificio*

Sino al dissolvimento dell'amministrazione pontificia nel giugno 1859 l'Università bolognese, e con essa la Facoltà giuridica, è organizzata in base alla bolla di papa Leone XII *Quod Divina Sapientia* emanata il 24 agosto 1824 e in breve tempo integrata dalle *Ordinationes S. Congregationis Studiorum* del 1826 e 1827⁹. L'Ateneo, che assieme a quello romano è tra le due «Università primarie» dello Stato pontificio rispetto a quelle considerate «secondarie» di Ferrara, Perugia, Camerino, Macerata e Fermo, è dotato di un Presidente con il titolo di Arcicancelliere, identificato nella persona dell'Arcivescovo¹⁰,

⁹ *Collectio legum et ordinationum de recta studiorum ratione editarum A. SS. D. N. Leone XII P. M. et Sacra Congregazione Studii moderandis*, Romae, Typis Antonii Boulzaler, 1828, p. 17 ss. (*Quod divina sapientia*), p. 115 ss. (*Ordinationes* del 18 agosto 1826), p. 136 ss. (*Ordinationes* del 7 novembre 1827) e pure in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio*, II, Roma, nella stamperia della R.C.A., 1834, Appendice, n. 1, pp. 137-196; n. 3, pp. 205-219 (ma con data errata 25 agosto 1825); n. 4, pp. 219-222. Per ingegneri e architetti si aggiungeva un Regolamento del 7 luglio 1818 e un Editto del 25 giugno 1823: R. SANTORO, *L'amministrazione dei lavori pubblici nello Stato pontificio dalla prima restaurazione a Pio IX*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, XLIX, 1989, 1, pp. 45-94; M.L. GIUMARINI, *Patenti di ingegnere, architetto e perito agrimensore o misuratore nell'Università di Bologna nella prima metà dell'Ottocento*, in *ASUI*, 3, 1999, pp. 183-191. Per il varo della riforma universitaria e la sua applicazione nel contesto bolognese: L. SIMEONI, *Storia dell'Università di Bologna*, II, *L'età moderna (1500-1888)*, Bologna, 1940, p. 183 ss.; G. FORNI, *L'Università di Bologna dalla Restaurazione all'Unità nazionale*, in *Bollettino del Museo del Risorgimento*, V, 1960, pp. 497-509; F. GASNAULT, *La Réglementation des universités pontificales au XIX^e siècle*, I, *Réformes et Restaurations: les avatars du grand projet zelante (1815-1834)*, in *MEFRM*, 96, 1984, 1, pp. 177-237, a p. 196 ss.; D. MENOZZI, *L'Età napoleonica e la Restaurazione*, in *L'Università a Bologna. Maestri, studenti e luoghi dal XVI al XX secolo*, a cura di G.P. BRIZZI, L. MARINI, P. POMBENI, Bologna, 1988, pp. 29-40, a p. 35 ss.; N. SARTI, *Alma Mater Studiorum Università di Bologna*, in *Storia delle Università in Italia*, III, a cura di G.P. BRIZZI, P. DEL NEGRO, A. ROMANO, Messina, 2007, pp. 5-42, a p. 30 s.; EAD., *Scuole, Studium, Ateneo. I primi nove secoli dell'Università di Bologna*, Bologna, 2018, p. 61 ss.

¹⁰ Carica che per molti anni, dal 29 agosto 1824 sino alla morte, avvenuta il 13 aprile 1855, è ricoperta con determinazione da Carlo Oppizzoni, consacrato Arcivescovo di Bologna nel settembre 1802 e poi Cardinale nel maggio 1804. Cfr. la voce biografica di U. MAZZONE, in *DBI*, 79, 2013, pp. 384-388

di un Rettore, nominato dal papa su proposta della S. Congregazione degli Studi, e di un Cancelliere ed è strutturato su cinque Facoltà con i corrispondenti Collegi, o Corpi Collegiali: quello teologico (composto da 8 membri), quello legale (da 12), quello medico-chirurgico (da 12 più 6 chirurghi), quello filosofico e quello filologico-letterario (entrambi da 12). Compito precipuo dei componenti i Collegi dell'Ateneo è di svolgere gli esami, partecipare alla scelta dei docenti, conferire le lauree e gli altri gradi accademici (baccellierato e licenza) e attribuire i premi agli studenti alla fine di ciascun anno accademico. Al Collegio legale spetta anche il compito di esaminare i candidati all'esame di idoneità alla professione di notaio, e in tal caso dovrà essere integrato da «due de' principali notari della città per fare al concorrente quelle interrogazioni, che specialmente riguardano la pratica notarile» (art. 268). Gli aspiranti notai sono tenuti a seguire un *curriculum* misto, basato sui corsi di Logica e di Etica, di pertinenza della Facoltà filosofica, assieme a quelli più tecnico-formativi di Istituzioni civili e Istituzioni canoniche, impartiti presso la Facoltà giuridica.

«Gli studenti che aspirano alle Lauree nell'una e l'altra legge» (art. 209), ossia – secondo la tradizione – in diritto civile e canonico, nell'arco di 4 anni devono seguire un percorso di studi basato sugli insegnamenti annuali di Istituzioni canoniche, Istituzioni civili, Istituzioni criminali e di Diritto di natura e delle genti, su quelli biennali di Diritto pubblico ecclesiastico e di Testo canonico (le raccolte di Decretali pontificie) e su quello quadriennale di Testo civile (i 50 libri del Digesto giustiniano spiegati da due diversi docenti). Così come per il corso di Teologia, gli insegnamenti legali devono essere svolti in lingua latina e sempre in latino devono essere scritti i manuali adottati nelle diverse materie, ed è proibita la dettatu-

e anche F. GASNAULT, *La cattedra, l'altare, la nazione. Carriere universitarie nell'Ateneo di Bologna, 1803-1859*, Bologna, 2001, p. 18 s., nota 32 e p. 20, nota 35. L'Università di Fermo sarà soppressa due anni dopo, quando verrà riattivata quella di Urbino, soppressa da Napoleone. Per le vicende della Sapienza romana nello stesso periodo: *L'Università di Roma dal 1824 al 1852. Docenti, programmi ed esami tra le riforme di Leone XII e quelle di Pio IX*, a cura di E. FLAIANI, Roma, 2012.

ra della lezione: si dovrà spiegare il corso stampato e dedicare parte della lezione «nell'interrogare ed esercitare gli studenti» (art. 77) e potranno essere dettate soltanto quelle «aggiunte o nuove riflessioni che egli [il docente] crederà a proposito pel maggiore profitto de' suoi studenti» (art. 79). Sporadici cambiamenti introdotti negli anni Cinquanta, successivi a un ampio progetto di riforma degli studi elaborato nel 1847 ma vanificato dagli avvenimenti del 1848-49 e dal clima di repressione che immediatamente ne seguì, non incisero in misura significativa sull'assetto dell'istruzione universitaria, che rimase largamente conforme al modello tradizionale¹¹.

Nel corso della «lunga giornata di depressione» che precedette il definitivo sgretolamento del governo pontificio – ossia il decennio 1849-59, come ebbe a definirlo Carlo Calcaterra¹² –, durante la quale viene stampato con regolarità il *Kalendarium Archigymnasii Pontificii Bononiensis*, la situazione risulta largamente invariata sia per quanto concerne l'assetto delle materie che del corpo docente, secondo un modello di stabilità e di ordine che trova piena corrispondenza nella Facoltà giuridica della Sapienza, l'altra Università primaria dello Stato pontificio prevista dalla riforma leonina¹³. Nella classe legale bolognese gli insegnamenti sono ripartiti in quattro aree tematiche: Diritto civile, canonico e criminale assieme al Diritto naturale e delle genti, cattedra, quest'ultima, che nelle Università pontificie era stata istituita per la prima volta alla Sapienza

¹¹ F. GASNAULT, *La réglementation des universités pontificales au XIX^e siècle*, II, *Pie IX et le monopole universitaire*, in *MEFRM*, 96, 1984, 2, pp. 1105-1168; M.R. DI SIMONE, *Un progetto di riforma universitaria nello Stato pontificio di Pio IX*, in *ASUI*, 10, 2006, pp. 337-366.

¹² C. CALCATERRA, *Alma Mater Studiorum. L'Università di Bologna nella storia e nella cultura*, Bologna, 1948, p. 300, e rimane la prospettiva ribadita più volte da F. GASNAULT, *La cattedra, l'altare, la nazione*, cit., *passim*.

¹³ L. MOSCATI, *La Facoltà legale e la scienza giuridica della Restaurazione*, in *ASUI*, 4, 2000, pp. 77-94, a p. 86: anche nella Facoltà giuridica della Sapienza si osserva un panorama del corpo docente che «rimane sostanzialmente immutato durante l'intero arco della Restaurazione», con modesti avvicendamenti che «non apportano modifiche di rilievo soprattutto per quanto attiene al livello dell'operato scientifico» tranne l'unica eccezione di Raffaele Ala, docente di Istituzioni di diritto criminale e «autore di opere di un certo spessore sia di impronta sistematica sia pratica».

nel 1824 con notevole ritardo rispetto ad altre università della Penisola come Pavia, Modena e Napoli, già dotate di tale materia nella seconda metà del secolo precedente¹⁴. La cattedra di Istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico, per quanto ancora formalmente presente nell'ordine degli studi bolognesi, era stata di fatto soppressa già dal 1826 dopo il trasferimento del docente alla Sapienza, mentre era stata da tempo abolita quella di Economia pubblica, mantenuta in vita soltanto fino alla morte del titolare, Luigi Valeriani, nel 1828¹⁵.

Nel secondo Ateneo degli Stati pontifici la formazione del giurista risulta quindi blindata lungo percorsi strettamente tecnico-professionali che si tengono ben lontani da materie non strettamente funzionali alla pratica del foro o alla professione docente e per giunta affidati – come si vedrà in seguito – a diligenti insegnanti attenti al proprio dovere ma che al mondo della cultura scientifica, a parte un unico caso, non offrono contributi originali. Al laureato in legge è impartita una formazione specialistica basata sulla spiegazione e sul commento dei testi di diritto romano e canonico e questi ultimi affidati all'insegnamento di soli ecclesiastici, come pure è sacerdote Vincenzo Ferranti, che dall'anno accademico 1853-54 sostituisce Rinaldo Bajetti sulla cattedra di Istituzioni di diritto na-

¹⁴ L. MOSCATI, *La Facoltà legale*, cit., p. 83. Alcuni esempi relativi agli Stati italiani della Restaurazione in P. ALVAZZI DEL FRATE, *La formazione dei giuristi nella Roma napoleonica: la facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, in Roma moderna e contemporanea*, 2, 1994, pp. 91-104, a p. 92 s. Per le materie pubblicistiche già attivate in diversi Atenei nella seconda metà del Settecento: G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, p. 102 ss.; I. BIROCCHI, *L'insegnamento del diritto pubblico nelle Università italiane del XVIII secolo*, in *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIII^e-XVIII^e siècle)*, a cura di J. KRYNEN, M. STOLLEIS, Frankfurt am Main, 2008, pp. 549-581; V.I. COMPARATO, *Il Diritto di natura a Perugia tra la Repubblica romana e l'Unità*, in *ASUI*, 18, 2014, pp. 221-242, a p. 222.

¹⁵ L. SIMEONI, *Storia dell'Università di Bologna*, cit., p. 185; M. BIANCHINI, *Una difficile gestazione: il contrastato inserimento dell'Economia politica nella Università dell'Italia nord-orientale (1769-1866). Note per un'analisi comparativa*, in *Le cattedre di economia politica in Italia. La diffusione di una disciplina "sospetta" (1750-1900)*, a cura di M.M. AUGELLO et alii, Milano, 1990, pp. 47-92, a p. 85; F. GASNAULT, *La cattedra, l'altare, la nazione*, cit., p. 20.

turale e delle genti conservando come basi dell'insegnamento i collaudati testi del filosofo gesuita Jacob Anton von Zalliger e dell'altrettanto gesuita Luigi (Prospero) Taparelli d'Azeglio, fratello del più noto Massimo, risoluto oppositore delle idee liberali e tenace difensore della tradizione cattolica e delle posizioni della Santa Sede¹⁶.

Nelle Università papaline non si vede l'ombra di altre discipline ormai dotate di un maturo inquadramento teorico e didattico e divenute essenziali nella preparazione dei tecnici del diritto come Economia pubblica e Diritto commerciale, che il governo provvisorio instaurato a Roma tra 1848 e '49 aveva disposto di attivare nelle due Università primarie con un'ordinanza pubblicata l'8 gennaio 1849, tuttavia vanificata dai rapidi mutamenti istituzionali successivi¹⁷. A Bologna una modesta eccezione interessa il solo insegnamento di Diritto commerciale, che negli anni successivi al 1850 viene tenuto in forma privata da Tito Masi, avvocato e presidente del locale tribunale di commercio e autore, nei tardi anni Ottanta, di un pregevole commento al libro III del nuovo Codice commercia-

¹⁶ J.A. VON ZALLINGER, *Institutiones juris naturalis et ecclesiastici publici*, 5 voll., Augustae Vindelicorum, 1784; L. TAPARELLI D'AZEGLIO, *Corso elementare di natural diritto ad uso delle scuole*, Napoli, tipografia all'insegna del Diogene, 1845¹, con numerose edizioni successive. In questo caso l'adozione costante di un manuale in lingua italiana sarà stata autorizzata dalla Sacra Congregazione agli Studi, tenuta anche ad approvare l'adozione di un corso stampato dal docente stesso (*Quod divina sapientia*, art. 80: vedi sopra, nota 9). G. VIAN, voce *Taparelli d'Azeglio Luigi*, in *Il contributo italiano alla storia del Pensiero: Storia e Politica*, Roma, 2013, pp. 350-353; «*Une très-ancienne famille piémontaise*». I *Taparelli degli stati sabaudi (XVII-XIX secolo). Raccolta di studi*, a cura di E. GENTA, A. PENNINI, D. DE FRANCO, Milano, 2019, ove si segnalano in specie i contributi di M. RIBERI, *I Taparelli d'Azeglio durante l'età napoleonica*, pp. 113-138, a p. 137 per ulteriore bibliografia specifica; I. FERRERO, *La polemica tra Luigi Taparelli d'Azeglio e Luigi Amedeo Melegari: il casus belli della 'moderazione degli ordini rappresentativi'*, pp. 139-150; M. ROSBOCH, *Luigi Taparelli d'Azeglio e la riflessione sulle comunità intermedie*, pp. 151-159.

¹⁷ M.R. DI SIMONE, *L'istituzione della prima cattedra di Diritto commerciale all'Università di Roma*, in *ASUI*, 15, 2011, pp. 301-315, a p. 303. Il corso di Diritto commerciale viene riattivato nel 1867, come materia facoltativa, a spese della Camera di Commercio romana: A. FIORI, *Il più atteso postliminio. La Sapienza di Roma da università pontificia ad università italiana*, cit., p. 140 s.

le del Regno d'Italia¹⁸; ma a parte questo caso sporadico gli Atenei pontifici rimangono impermeabili al nuovo slancio degli studi e dell'ampliamento delle strutture universitarie che, grazie a specifiche riforme maturate in altri Stati italiani come Toscana e Piemonte, dagli anni Quaranta iniziano ad allargare il ventaglio delle materie insegnate nelle Facoltà legali modificando notevolmente i contenuti didattici sulla scia delle modifiche già attuate in diverse Università europee¹⁹.

Nel caso bolognese l'orizzonte assai ristretto della didattica giuridica, cui corrisponde un bacino d'utenza altrettanto limitato che fino al 1858 esclude l'immatricolazione di studenti forestieri²⁰, era ulteriormente accentuato dalla mancata copertura, per l'intero decennio preunitario, della cattedra di Istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico, unico insegnamento di ambito pubblicistico previsto dalla riforma del 1824, per quanto concepito come «uno strumento per affermare l'autorità pontificia e difendere i diritti della Chiesa come società perfetta in contrapposizione al liberalismo»²¹. Nonostante tale prospettiva legittimante, l'Arcicancelliere dello Studio, dopo l'abbandono della cattedra da parte di Carlo Vizzardelli (1791-1851), nell'ottobre 1826, «giudicò che sarebbe stato meglio astenersi dal garantire un insegnamento che poteva dare agli studenti la possibilità di manifestare la loro avversione verso il potere temporale» e non ne dispose più l'attivazione²².

Nel corso degli anni Cinquanta dell'Ottocento i docenti di materie giuridiche, i quali, come in generale l'intero corpo accademico, non si erano compromessi nei moti del 1848-49, oltre ad essere di origine e formazione strettamente locale svolgono tutti la professione forense oppure – come detto – sono di condizione ecclesiastica. Riccardo Bajetti (1790-1861), titola-

¹⁸ F. GASNAULT, *La cattedra, l'altare, la nazione*, cit., p. 21.

¹⁹ L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. LIOTTA, Bologna, 1999, pp. 277-321, a p. 315 ss.

²⁰ M.R. DI SIMONE, *Un progetto di riforma universitaria*, cit., p. 349.

²¹ M.R. DI SIMONE, *L'Unità d'Italia e l'insegnamento del diritto pubblico all'Università di Roma*, in *ASUI*, 18, 2014, pp. 301-312, a p. 305.

²² F. GASNAULT, *La cattedra, l'altare, la nazione*, cit., p. 60.

re della cattedra di Istituzioni di diritto naturale e delle genti fin dal 1824, dall'anno accademico 1852-53 viene surrogato nella didattica, per ragioni anagrafiche, da Vincenzo Ferranti (1811-96), *professor adjutor cum iure successionis*, intimo amico di Marco Minghetti al quale dopo la caduta del governo pontificio verrà affidata la cattedra di Filosofia del diritto fino al 1891²³. Assieme all'economista e politico Antonio Montanari (1811-98) si segnala come l'esponente più in vista della corrente politica liberale moderata vicina al pensiero di Gioberti.

Gli insegnamenti civilistici sono stabilmente affidati a Luigi Giusti (1789-1871), Bernardo Gasparini (1787-1862) e Clemente Giovanardi (1806-75). Il primo per oltre un trentennio, dal 1827 al 1859, tiene l'insegnamento di Istituzioni di diritto civile, e il figlio Emilio Bruno (1829-1902) diviene supplente della stessa materia dall'aprile 1855, quindi docente straordinario dall'ottobre 1858 e ordinario tre anni dopo²⁴. Gasparini e Giovanardi si dividono invece l'insegnamento di Testo civile, basato sull'esposizione ordinata delle Pandette giustinianee nella sequenza dei 50 libri da cui erano costituite. Diversamente da Gasparini, docente come altri di lungo corso e di provata fedeltà papalina, che diviene titolare della materia già dal 1835, Clemente Giovanardi ottiene la cattedra nel 1846 ma vi rinuncia per alcuni anni a partire dal febbraio 1847, sostituito da Ferdinando Mazza, «giudice aggiunto al Tribuna-

²³ Oltre che dai volumi del *Kalendarium Archigymnasii Pontificii Bononiensis*, le informazioni sul curriculum dei singoli docenti sono tratte da S. MAZZETTI, *Repertorio dei professori dell'Università e dell'Istituto delle Scienze di Bologna*, rist. an. Bologna, 1988 (ed. orig. 1848), *ad vocem*; F. GASNAULT, *La cattedra, l'altare, la nazione*, cit., schede dei singoli insegnamenti e profili biografici dei docenti, p. 51 ss. Metodi e bacini di fonti utilizzati nella preziosa indagine prosopografica di Gasnault sono messi a fuoco già in Id., *Le milieu universitaire à Bologne au XIX^e siècle. Les aléas de l'enquête documentaire prosopographique*, in *MEFRM*, 100, 1988, 1, pp. 155-173. Su Ferranti: F. CANTONI, voce *Ferranti Vincenzo*, in *DRN*, III, pp. 64-67; A. BERSELLI, *Aspetti e figure del movimento conciliatorista nelle ex-Legazioni*, in *Archivio Storico Italiano*, 112, 1954, 1, pp. 84-108, a p. 97 ss. anche per altra bibliografia sul sacerdote-docente.

²⁴ Si veda la commemorazione tenuta da Giuseppe Brini, preside della Facoltà giuridica, in occasione dei suoi funerali il 26 gennaio 1902, stampata nell'*Annuario della R. Università di Bologna 1902-1903*, pp. 132-134.

le di prima istanza civile e criminale di Bologna»²⁵ e collegiato della Facoltà legale; risulta di nuovo insegnare Testo civile negli anni accademici 1850-51 e 1851-52 per essere poi sostituito da Giuseppe Ceneri, ugualmente avvocato²⁶, che sarà il vero traghettatore della Facoltà giuridica nel nuovo corso pilotato dallo Stato liberale unitario.

L'altro grande pilastro della formazione giuridica d'*ancien régime*, il diritto canonico, nella Bologna di metà Ottocento rimane articolato nei due insegnamenti di Istituzioni di diritto canonico, tenuto sin dal 1846 da Francesco Cesari (1811-83), canonico onorario della Chiesa metropolitana e giudice del tribunale ecclesiastico, e di Testo canonico, affidato a Vincenzo Todeschi (1802-88), professore dal 1835 di Istituzioni e quindi passato all'altra cattedra nel 1846.

Ultima area caratterizzante la formazione degli studenti della Facoltà legale era il diritto penale, insegnato tramite il corso di 'Istituzioni di diritto criminale' che, conducendo una vita stentata, nel decennio preunitario vide l'avvicendamento di tre docenti. Dal 1850 al '52 è tenuto, a titolo di supplenza, dall'avvocato Fortunato Muratori (1824-1905), rimosso dall'incarico e sostituito per tre anni da Raffaele Rapetti (1813-55), ugualmente avvocato, considerato dal cardinale e arcivescovo di Imola Gaetano Baluffi «il miglior campione laico della nostra santissima fede»²⁷. Dopo un anno di sospensione del corso in seguito alla scomparsa del docente, la cattedra di diritto penale venne affidata per altri tre anni, dal 1856 al 1859, all'avvocato marchigiano Secondo Meriggioli (1821-

²⁵ S. MAZZETTI, *Repertorio dei professori*, cit., p. 132.

²⁶ Archivio Ceneri, b. 1/11/1: nomina a professore di Testo civile di Ceneri da parte del Cardinale Opizzoni in data 10 ottobre 1853 immettendolo «nel possesso e nell'esercizio della medesima [cattedra], e ciò in virtù del diritto di futura successione attribuitole già colla nomina Sovrana del 26 agosto 1852». Ceneri, autorizzato a insegnare privatamente Testo civile già dal novembre 1849, è nominato supplente della materia nel novembre 1851 sempre dal cardinale Opizzoni e viene ancora confermato nell'aprile dell'anno seguente: *ibidem*, b. 1/8, 1/9 e 1/10. Nel giugno 1858 giunge la nomina dalla S. Congregazione degli Studi a membro del Collegio legale in seguito alla scomparsa dell'avvocato Pacifico Masetti: *ibidem*, b. 1/13/2/1a-b.

²⁷ F. GASNAULT, *La cattedra, l'altare, la nazione*, cit., p. 190.

1900), già titolare della stessa materia a Urbino dal 1847. Si tratta dell'ultima recluta della Facoltà giuridica prima del cambio di regime e per giunta arruolata, per la prima volta durante la Restaurazione, derogando al principio non scritto di escludere docenti forestieri. Meriggioli, oggetto di scarsa considerazione e di scherno dichiarato da parte degli studenti, come Muratori viene sollevato dall'incarico dalle stesse autorità dell'Ateneo ritenendolo inadatto all'insegnamento²⁸.

Una valutazione del mutamento che per la Facoltà giuridica ha rappresentato il passaggio dall'amministrazione pontificia allo Stato unitario tocca anche i caratteri e i contenuti dei libri di testo adottati nelle diverse materie e rigidamente controllati dalle autorità accademiche. Rispetto alla metà degli anni Venti, al decollo della riforma leonina del 1824, il panorama dei manuali in uso trenta anni più tardi appare sostanzialmente invariato²⁹.

L'insegnamento del diritto canonico, basato sui corsi di Istituzioni e di Testo canonico, vede l'uso costante dei testi di Giovanni Devoti, docente a Roma di Istituzioni canoniche dal 1768 e autore di un manuale che per chiarezza e solidità argomentativa godette di grande successo per quasi un secolo³⁰, e del filosofo e teologo gesuita Jacob Anton von Zalliger³¹.

²⁸ *Ibidem*, p. 169. Sull'attività didattica svolta da Meriggioli a Urbino, ove dal 1880-81 torna a insegnare Diritto e procedura penale assieme a Diritto commerciale: A.M. GIOMARO, *La formazione del giurista nel XIX secolo. Il caso della «libera» Università di Urbino (quasi una cronaca)*, in *Studi Urbinati*, 68, 2017, 3-4, pp. 401-509, a p. 417 s.

²⁹ L. SIMEONI, *Storia dell'Università di Bologna*, cit., p. 198, pubblica la serie dei libri di testo previsti nell'anno accademico 1825-26.

³⁰ *Institutionum canonicarum libri IV*, Romae, Excudebat Paulus Giunchi Librorum Bibliothecae Vaticanae Provisor, 1785-89; cfr. A. LAURO, voce *Devoti Giovanni*, in *DBI*, 39, 1991, pp. 598-603; M.R. DI SIMONE, *Gli studi giuridici all'Università di Roma nella transizione tra Stato pontificio e Regno d'Italia*, in *Le Università e l'Unità d'Italia*, cit., pp. 189-204, a p. 192; B. SERRA, voce *Devoti Giovanni*, in *DBGI*, I, p. 758 s.

³¹ *Institutiones juris ecclesiastici, maxime privati, ordine Decretalium* (5 voll., 1792-93): il corso di Testo canonico tenuto per tutti gli anni Cinquanta da Vincenzo Todeschi è basato sulla lettura, ogni anno, di uno dei cinque libri delle decretali pontificie.

Le lezioni di Istituzioni di diritto civile e di Testo civile sono impartite da Giusti e Gasparini sulla base delle opere colaudate di Johann Gottlieb Heinecke (Eineccius)³², uno degli autori più fecondi e conosciuti nel panorama della dottrina settecentesca che, saldamente ancorato alla tradizione del diritto comune, ha contribuito a diffondere una teorica del diritto civile basata su principi chiari e sintetici esposti entro uno schema sistematico e argomentativo essenziale e inoltre spogliati da riferimenti paludati e pesanti alla dottrina tradizionale. Alla medesima impostazione, frutto di una dottrina rinnovata nel corso del secolo XVII soprattutto grazie ai modelli diffusi dalle scuole olandesi, appartiene anche il manuale di Jean Voet, di grande diffusione e oggetto di molteplici riedizioni fino al secolo XIX, dedicato all'esposizione ordinata del Digesto giustiniano in base alla sequenza dei Titoli e ancora adottato nei corsi di Testo civile tenuti da Clemente Giovanardi nel 1850-51 e 1851-52 e quindi da Giuseppe Ceneri nel 1854-55³³. Ceneri, peraltro, conferma la giovanile attenzione verso la cultura giuridica di matrice olandese dando alle

³² Gli *Elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum* (1725) e gli *Elementa iuris civilis secundum ordinem Pandectarum* (1737). Cfr. I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, 2002, p. 385 s.

³³ *Commentarius ad Pandectas [...]* (2 voll., 1698-1704), con numerose edizioni successive e traduzione italiana di Antonio Bazzarini pubblicata in 6 volumi a Venezia tra 1837 e 1840. Cfr. R. FEENSTRA, C.J.D. WAAL, *Seventeenth-century Leyden law professors and their influence on the development of the civil law. A study of Bronchorst, Vinnius and Voet*, Amsterdam-Oxford, 1975, p. 35 ss., p. 69 ss.; R. FEENSTRA, *Les romanistes de l'université de Leyde du XVII^e siècle et leur influence sur le droit privé européen*, in *Le nuove frontiere del diritto e il problema dell'unificazione*, I, Milano, 1979, pp. 331-349, a p. 346 ss.; G.C.J.J. VAN DEN BERGH, *Die holländische elegante Schule. Ein Beitrag zur Geschichte von Humanismus und Rechtswissenschaft in den Niederlanden 1500-1800*, Frankfurt a. M., 2002, p. 66 s. e *passim*; S. PARINI VINCENZI, *La transazione nello ius hollandicum*, in *HI*, 2, 2012, p. 5 (on line: <http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/parini.pdf>). Al pari di Arnold Vinnen, neppure Jean Voet si può inquadrare nella cornice della 'scuola elegante' olandese, sulla quale si veda pure I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 383 ss.; G. VAN NIFTERIK, *Ulrik Huber on fundamental Laws: a European perspective*, in *Comparative Legal History*, 4, 2016 (on line: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2049677X.2016.1176351>).

stampe la traduzione della prima parte di una nota opera didattica di Arnold Vinnen (Vinnius), un autore di enorme successo editoriale su scala europea che egli continua a utilizzare largamente in sede scolastica nei corsi degli anni successivi³⁴.

Un limitato aggiornamento si osserva nel settore del diritto penale che in ogni caso, al pari degli altri, riflette una impostazione didattica del tutto ancorata alla tradizione e rimasta impermeabile sia ai metodi della scuola francese dell'esegesi³⁵, sia a quelli della scuola storica tedesca. E anche se negli Stati della Chiesa alcuni settori del diritto erano stati oggetto di un intervento codificatorio fin dal secondo decennio dell'Ottocento, come il diritto e la procedura penale e la procedura civile, ciò non aveva inciso sui metodi didattici, rimasti saldamente legati agli schemi del passato³⁶. A Bologna dopo la riforma leonina il corso di Istituzioni criminali si basava sull'insegnamento degli *Elementa iuris criminalis* del celebre giurista romano Filippo Maria Renazzi, che fino al 1870, anche nella sintesi pubblicata ai primi dell'Ottocento, rimasero il libro di testo per il corso di diritto criminale alla Sapienza³⁷. A Bologna negli anni Cinquanta risultano sostituiti dall'analogo

³⁴ *Jurisprudentiae contractae, sive Partitionum juris civilis libri quatuor [...] (1624-31)*, modellati sulla sistematica dei *Commentarii de iure civili* di Hugues Doneau; *Partizioni di diritto civile romano, resa italiana e con nuovo metodo esposta dall'avvocato Giuseppe Ceneri. Libro primo*, Bologna, Tip. Sassi nelle Spaderie, 1852. Cfr. R. FEENSTRA, C.J.D. WAAL, *Seventeenth-century Leyden law professors*, cit., p. 24 ss., p. 52 ss.; R. FEENSTRA, *Les romanistes de l'université de Leyde*, cit., p. 338 s.

³⁵ Pur nella difficoltà sempre più evidente a individuare un orientamento della scienza giuridica di monolitica subordinazione a criteri di interpretazione letterale del Codice: R. FERRANTE, *Cultura giuridica e codificazione*, in *Clio@Themis. Revue électronique d'histoire du droit*, 2, 2009 (on line: <https://www.cliothemis.com/Cultura-giuridica-e-codificazione#page>).

³⁶ M.R. DI SIMONE, *Gli studi giuridici all'Università di Roma*, cit., p. 190 s.

³⁷ *Elementa iuris criminalis*, 4 voll., Romae, Joannes Generosus Salomoni, 1773-1786; *Synopsis elementorum juris criminalis*, Romae, apud Antonium Fulgoni, 1805. Cfr. M.R. DI SIMONE, voce *Renazzi Filippo Maria*, in *DBI*, 86, 2016, pp. 807-810, a p. 809, e in sintesi già in *DBGI*, 2, p. 1669 s.; F.L. SIGISMONDI, *L'insegnamento del Diritto criminale alla Sapienza di Roma (secoli XVI-XVIII)*, in *Filippo Maria Renazzi. Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, a cura di M.R. DI SIMONE, C. FROVA, P. ALVAZZI DEL FRATE, Bologna, 2019, pp. 241-257.

trattato di Giovanni Carmignani, docente di Diritto penale a Pisa dal 1803 poi passato sulla nuova cattedra di Filosofia del diritto quarant'anni più tardi, in grado di fornire una sistemazione complessiva dell'intera dottrina del diritto penale e dei suoi fondamenti filosofici di notevole efficacia didattica e oggetto di varie edizioni e rimaneggiamenti successivi alla prima versione del 1808-14³⁸. Il trattato di Carmignani viene utilizzato da Secondo Meriggioli con un più aggiornato aggancio alla normativa vigente – come viene specificato nel *Kalendarium* dell'Ateneo – rappresentata dal *Regolamento organico e di procedura criminale*, pubblicato il 5 novembre 1831³⁹, e dal *Regolamento sui delitti e sulle pene* pubblicato il 20 settembre 1832⁴⁰, che tuttavia non compensa i limiti delle sue lezioni e lo scarso consenso riscontrato sia presso gli studenti della classe legale, sia presso le stesse autorità accademiche le quali – come già ricordato – giungono a dispensarlo dall'insegnamento nell'autunno 1859.

³⁸ *Elementa iuris criminalis* (2 voll., 1808-14); cfr. A. MAZZACANE, voce *Carmignani Giovanni*, in *DBI*, 20, 1977, pp. 415-421, ripubblicata con lievi ritocchi sotto il titolo *Giovanni Carmignani: un profilo intellettuale*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del Diritto penale contemporaneo*, a cura di M. MONTORZI, Milano, 2003, pp. 1-10; M. MONTORZI, voce *Carmignani Giovanni*, in *DBGI*, 1, pp. 451-453.

³⁹ *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio*, V, *Giudiziario, polizia e corpo de' Vigili*, Roma, 1835, n. 5, pp. 154-304 (ristampato in S. AMBROSIO *et alii*, *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova, 2000, pp. 1-80). Nel *Kalendarium Archigymnasii Pontificii Bononiensis* dell'a.a. 1857-58, p. 18, tale Regolamento, pertinente all'esposizione in sede didattica della *Theoria publicorum iudiciorum*, è citato con data errata 5 novembre 1851.

⁴⁰ Come specifica il *Kalendarium Archigymnasii Pontificii Bononiensis* dell'a.a. 1857-58, p. 18; in quello dell'a.a. 1858-59, p. 18, si fa riferimento, ancora per errore, al provvedimento datato invece 26 settembre 1832. Il testo integrale è pubblicato in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio*, V, cit., n. 74, pp. 510-579 (ristampato in S. AMBROSIO *et alii*, *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI*, cit., pp. 81-123, cui si rinvia, unitamente a M.R. DI SIMONE, *Progetti di codici penali nello Stato pontificio della Restaurazione*, in *QF*, 36, 2007, I, pp. 347-390, per l'esame dei profili caratterizzanti i due regolamenti gregoriani e, più in generale, della codificazione processualpenalistica nell'ambito dello Stato pontificio del secolo XIX.

A parte i docenti di condizione ecclesiastica, quelli di materie civilistiche condividono tutti la professione forense e lo svolgimento di incarichi, anche se in misura non continuativa, nell'amministrazione municipale o nei ranghi della magistratura, orientando l'attenzione scientifica in prevalenza verso il mondo delle accademie e dei sodalizi culturali locali con precisi scopi divulgativi e celebrativi. Sono autori di scritti d'occasione, di memorie giudiziarie, sentenze (se anche magistrati, come Meriggioli) e di discorsi di circostanza, ma brillano per la mancata redazione di testi dottrinari o anche soltanto di carattere didattico a uso dei corsi tenuti presso l'Ateneo. Le limitate eccezioni sono costituite da Clemente Giovanardi, professore di Testo civile e autore di uno studio sul sistema ipotecario⁴¹, e da Raffale Rapetti, al quale si deve un corso di diritto penale manoscritto che risulta utilizzato, certamente con licenza dei superiori, negli anni accademici 1853-54 e 1854-55, mentre un manuale di diritto canonico verrà dato alle stampe da Vincenzo Todeschi, a lungo docente della materia e comunque già destituito dall'insegnamento dal 1860⁴².

Un approccio del tutto diverso viene seguito dal solo Giuseppe Ceneri (1827-1898), il quale, giovanissimo ripetitore privato di Testo civile nel 1849-50 e poi supplente della stessa materia nel 1852, eredita la cattedra dall'anno accademico seguente dapprima come sostituto con diritto di successione e quindi come titolare rivoluzionando in tempi brevi la prassi didattica⁴³. Dopo un primo utilizzo dei trattati di Heinecke e di Voet sulla scia dei più attempati Gasparini e Giovanardi, Ceneri dalla metà degli anni Cinquanta li abbandona – stando ai dati degli Annuari dell'Università – per introdurre il manuale sistematico di Christian Friedrich Mühlenbruch (1785-1843), professore di diritto romano in diverse Università ger-

⁴¹ *Il sistema ipotecario ridotto a principii generali e consequenziali per modo di istituzioni elementari. Cento dissertazioni*, 4 voll., Imola, 1854-1857.

⁴² *Manuale del diritto canonico*, Bologna, 1875.

⁴³ Note biografiche sulle prime tappe della carriera accademica di Ceneri in F. GASNAULT, *La cattedra, l'altare, la nazione*, cit., p. 30 s., con riferimento alla mancata riapertura dell'Ateneo dall'ottobre 1849 in seguito ai recenti moti risorgimentali, e p. 117.

maniche tra i più insigni esponenti della dottrina di matrice pandettistica⁴⁴; manuale che per la parte speciale egli affianca con i testi dei propri corsi monografici destinati a riversarsi rapidamente in pubblicazioni a stampa anche negli anni successivi⁴⁵.

Esperienza didattica solida, connessa a opzioni metodologiche ormai mature e precise, unitamente alla pratica forense e al ruolo pubblico che Ceneri inizia ad assumere fin dal febbraio 1858 con più di un anno di anticipo rispetto alle prime fasi di attività del governo provvisorio bolognese⁴⁶, ne fanno la personalità di maggior spicco nella transizione della Facoltà giuridica verso il nuovo ordine politico e il più aggiornato modello universitario che si impone anche a Bologna⁴⁷, ove

⁴⁴ *Doctrina Pandectarum* (3 voll., 1823-1825). Voce biografica aggiornata di K. LUIG, *Mühlenbruch, Christian Friedrich*, in *Neue Deutsche Biographie*, 18, 1997, p. 283 s. Si veda pure H. KIEFNER, *Das Stüdel'sche Kunstinstitut. Zugleich zu C.F. Mühlenbruchs Beurteilung eines berühmten Rechtsfalls*, in *QF*, 11/12, 1983, pp. 339-397.

⁴⁵ *Materia testamentaria. Tavole sinottiche*, sl. s.d. (ma probabilmente Bologna, 1853; sunto delle lezioni tenute nell'anno accademico 1852-53 destinate agli studenti del terzo e quarto anno); *De obligationibus tabulae synopticae*, s.l., s.n. [1854]; *Studj di diritto romano. Diritto delle obbligazioni*, 2 voll., Bologna, tipografia all'Ancora, 1856; *Synopsis praelectionum juris civilis. De jure rerum - de jure familiae - de iure successionum. Scholae in usum*, Bononiae, ex officina saxiana ad signum vulpis, 1858; *Sunto di lezioni di pandette su temi del diritto delle obbligazioni preceduto da due lezioni proemiali*, Bologna, 1867; *Lezioni di diritto romano lette nell'Università di Bologna, l'anno scolastico 1867-68*, Bologna, 1868.

⁴⁶ Su tale aspetto, in particolare, A. PRETI, F. TAROZZI, *L'attività di consigliere comunale*, in *Giuseppe Ceneri: l'avvocato, lo studioso, il politico*, a cura di A. VARNI, Bologna, 2002, pp. 69-87. Al pari di altri colleghi della Facoltà giuridica quali Ferranti, Marescotti e Regnòli, Ceneri siede in modo continuativo in Consiglio comunale anche per i successivi trent'anni, mentre Albicini e Cassani, avvicinandosi all'analogo primato, vi entrano nel 1860 e numerosi altri vi siedono per periodi variabili: A. ALBERTAZZI, *I professori dell'Università di Bologna nella vita pubblica cittadina (1859-1889)*, in *Strenna Storica Bolognese*, 37, 1987, pp. 27-60, in part. tabella a p. 42 s.

⁴⁷ La figura di Ceneri, avvocato, docente e uomo politico di rilievo non soltanto locale, è stata messa a fuoco dalla storiografia sotto diversi profili: si vedano i contributi riuniti in *Giuseppe Ceneri: l'avvocato, lo studioso, il politico*, cit., con ampia bibliografia anteriore cui aggiungere, accanto al breve medaglione di E. MICHEL, voce *Ceneri Giuseppe*, in *DRN*, II, p. 653, G. MAZZANTI, *Giuseppe Ceneri (1827-1898)*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S.

a Ceneri in quello stesso anno viene attribuita la cattedra di Procedura civile e poi dal 1861 in modo stabile quella di Pandette⁴⁸.

2. Verso lo Stato unitario

Con l'entrata in funzione della Giunta provvisoria di governo il 12 giugno 1859 lo Studio è tra le realtà cittadine che divengono oggetto di provvedimenti quasi immediati. Con decreto del 6 luglio esso viene posto alle dirette dipendenze del nuovo governo municipale e con due provvedimenti del 30 settembre, emanati in seguito al rapporto presentato al Governatore generale delle Romagne dal ministro della Pubblica Istruzione Cesare Albicini, futuro docente di Diritto pubblico e costituzionale e poi Rettore nel triennio 1871-74, esso è riorganizzato sulla base di cinque Facoltà, ciascuna dotata di un più ampio numero di cattedre rispetto al passato pur conservando ancora i tradizionali Collegi composti da dodici membri – ad eccezione di quello medico-chirurgico formato da 18 – abilitati «a conferire i gradi accademici e la laurea dottorale colle norme che verranno stabilite in apposito Regolamento»⁴⁹.

BORSACCHI, G.S. PENE VIDARI, Bologna, 2011, pp. 409-423; G. CANIATTI, *Il fondo "speciale" Giuseppe Ceneri presso la Biblioteca comunale dell'Archiginnasio a Bologna: il percorso di una memoria*, in *Spigolature d'archivio. Contributi di archivistica e storia del progetto "Una città per gli archivi"*, a cura di A. ANTONELLI, Bologna, 2011, pp. 99-111; M. CAVINA, voce *Ceneri Giuseppe*, in *DBGI*, 1, p. 506.

⁴⁸ Gli viene assegnata la supplenza di Diritto della procedura nel novembre 1859 su comunicazione del pro Reggente dell'Ateneo Alessandro Palagi: Archivio Ceneri, b. 1/14/4/1. Incarico comunque mai svolto per la nomina concomitante a giudice presso la Corte d'Appello di Bologna; funzione che Ceneri svolge per due anni per poi rientrare nei ranghi dell'Università.

⁴⁹ *Raccolta degli Atti governativi pubblicati nelle Provincie della Romagna e dell'Emilia dal 12 giugno 1859 al 18 marzo 1860*, Bologna, presso Lorenzo Recchioni libraio-editore, 1860, rispettivamente p. 10, p. 43 s., p. 317 ss., p. 352 s. Cfr. F. TAROZZI, *L'Università di Bologna nel passaggio dal regime pontificio al Regno d'Italia. Le figure di Antonio Montanari e Cesare Albicini*, in *Le Università e l'Unità d'Italia*, cit., pp. 191-127. La Facoltà teologica verrà poi abolita nel novembre successivo, come in altre Università emiliane

Per la Facoltà giuridica sono previste le cattedre di Storia e filosofia del diritto, Istituzioni di diritto civile, Pandette, Codice civile patrio, Diritto della procedura, Diritto commerciale, Diritto penale, Diritto canonico, Diritto pubblico e costituzionale ed Economia pubblica. Lo svecchiamento del curriculum di studi è subito di ampia portata e interessa oltre la metà delle materie previste, che vengono articolate in quattro anni di corso aggiungendo al primo anno Filosofia, mutuata dalla Facoltà filosofico-filologica, e al quarto Medicina legale, polizia medica e igiene pubblica, mutuata dalla Facoltà medico-chirurgica. Il corso per conseguire la licenza e la libera pratica notarile è invece organizzato su tre anni e prevede le materie di Istituzioni di diritto civile, Diritto canonico, Codice civile patrio (biennale) e Diritto commerciale integrate da due anni di pratica presso un notaio approvato.

Con tale assetto normativo di base, mai formalmente abrogato dai successivi governi unitari, l'Università bolognese transita all'interno del Regno sabauda tramite i plebisciti di annessione che in Emilia e in Toscana si svolgono l'11 e il 12 marzo 1860, *annus mirabilis* nell'ambito della «gigantesca rappresentazione del momento plebiscitario risorgimentale»⁵⁰. E vi transita avendo già assunto un profilo più moderno e aggiornato, rispetto alla lunga stagnazione dei decenni precedenti, proprio nel periodo in cui a Torino è in gestazione la no-

e marchigiane, e definitivamente soppressa su scala nazionale dalla L. 1251 del 26 gennaio 1873; M. DOGLIANI, R. VIRIGLIO, *È diventato possibile insegnare teologia nelle università italiane?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, IX, 2001, 1, pp. 65-80; C. SAGLIOCCO, *L'abolizione delle Facoltà teologiche nelle Università dello Stato*, in *Le Università e l'Unità d'Italia*, cit., pp. 53-63.

⁵⁰ Sul punto le stimolanti osservazioni di G.L. FRUCI, *La nascita plebiscitaria della nazione (1797-1870)*, in *La costruzione dello Stato-nazione in Italia*, a cura di A. ROCCUCCI, Roma, 2012, pp. 50-73, citazione a p. 60. Nello stesso anno altri plebisciti vedono protagonisti il Napoletano e la Sicilia (21 ottobre), le Marche e l'Umbria (4-5 novembre): E. MONGIANO, *Il «voto della Nazione»*. *I plebisciti nella formazione del Regno d'Italia (1848-60)*, Torino, 2003, p. 215 ss. per gli specifici esempi emiliani; G.S. PENE VIDARI, *Accordi diplomatici e consenso popolare. I plebisciti del marzo 1860*, in *Verso l'Unità italiana. Contributi storico-giuridici*, a cura di G.S. PENE VIDARI, Torino, 2010, pp. 171-183. Nello stesso volume si veda pure il saggio di E. MONGIANO, *Le regole del voto popolare nei plebisciti italiani del 1860*, pp. 185-202.

ta legge Casati, dedicata alla riforma dell'intero sistema scolastico e universitario promulgata il 13 novembre 1859 e poi estesa all'Italia unita nel 1861⁵¹.

Per la Facoltà giuridica, come per altre, l'adeguamento alla nuova struttura organizzativa e agli obiettivi formativi che essa si prefigge viene attuato con ritmi progressivi, sia per l'adattamento ai vari regolamenti ministeriali via via emanati negli anni e nei decenni successivi⁵², sia per la necessaria formazione del corpo docente, sul quale nell'immediato ricadono comunque interventi limitati. Soppressi gli insegnamenti di Diritto di natura e delle genti e di Istituzioni di diritto canonico, tenuti da Bajetti e Cesari, Bernardo Gasparini cessa quello di Diritto civile nel 1859 all'età di oltre 70 anni e Meriggioli, assunta la cattedra di Istituzioni di diritto criminale nel 1856, viene dispensato dall'attività didattica – come già ricordato – nel marzo 1859. Articolato in quattro anni, il corso di studi – secondo l'Annuario dell'Università, già qualificata come «Regia» in base alla evidente e ottimistica progettualità politica del momento – presenta ancora esami intermedi per accedere agli anni successivi al primo: l'esame di passaggio dal primo al secondo anno, quello di baccellierato dal secondo al terzo, l'esame di licenza dal terzo al quarto e l'esame di laurea finale.

Si registra un apprezzabile svecchiamento della manualistica, che ora si orienta verso testi più moderni e in lingua italiana a parte il corso di Istituzioni di diritto civile tenuto da Emilio Giusti, il quale dal padre Luigi eredita sia la cattedra

⁵¹ R.D.Leg. 13 novembre 1859, n. 3725, e R.D. 28 novembre 1861, n. 347. Sulle fasi preparatorie della legge Casati: M. MORETTI, I. PORCIANI, *Da un frammento a un testo. Estate 1859, la discussione preparatoria sulla legge Casati*, in *Le Università e l'Unità d'Italia*, cit., pp. 15-34. Sullo specifico provvedimento, oggetto di vastissima bibliografia, si rinvia almeno ad A. FERRARESI, *Le Università dall'Età Francese all'Unità*, in *Storia delle Università in Italia*, I, a cura di G.P. BRIZZI, P. DEL NEGRO, A. ROMANO, Messina, 2007, pp. 193-253, a p. 243 ss.; F. COLAO, *Tra accentramento e autonomia: l'amministrazione universitaria dall'Unità a oggi*, *ibidem*, pp. 287-321, a p. 287 ss.; I. PORCIANI, M. MORETTI, *La creazione del sistema universitario nella nuova Italia*, *ibidem*, pp. 323-379, a p. 324 ss.

⁵² T. TOMASI, L. BELLATALLA, *L'Università italiana nell'età liberale (1861-1923)*, Napoli, 1988, p. 96 s.

dra sia il testo di Heinecke, e quello di Diritto penale affidato all'avvocato Filippo Martinelli, che sostituisce il collaudato trattato di Carmignani con il *De iure criminali* di Luigi Cremani, uno dei più significativi trattati in materia criminalistica dell'Italia tardosettecentesca e di cultura asburgica accanto all'analoga opera di Filippo Maria Renazzi⁵³. Da parte sua Ceneri, che subito rappresenta la Facoltà giuridica nel Consiglio di Reggenza dell'Università e pronuncia il primo discorso di apertura del nuovo corso politico, conferma la sensibilità verso la moderna cultura giuridica di matrice germanica premettendo all'insegnamento di Pandette, collocato al secondo e terzo anno, «un breve trattato sulla interpretazione delle leggi» sulla scorta del primo libro della *Storia del diritto romano* di Savigny, apparsa da pochi anni (1854) nella prima tradizione italiana curata da Emanuele Bollati⁵⁴.

Aggiornata in base al «famigerato Regolamento» varato dal ministro della Pubblica Istruzione Carlo Matteucci il 14 settembre 1862 a seguito della legge emanata il 31 luglio precedente, la Facoltà di Giurisprudenza viene ora articolata su 14 insegnamenti (due in più rispetto alla riforma del 1859) incluso quello di medicina legale, erogato sempre da un docente della Facoltà medica, e su due corsi di laurea, in Giurisprudenza e in Scienze politiche-amministrative, entrambi della durata di quattro anni, ma sostituiti nuovamente da una laurea unica dopo un solo triennio⁵⁵. Il nuovo ordinamen-

⁵³ Stampato in una prima edizione in due volumi (Lucca 1779) poi ampliata a tre (Pavia 1791-93). Cfr. A. CAVANNA, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano, 1975, p. 163 ss., p. 235 ss.; E. DEZZA, voce *Cremani Luigi*, in *DBGI*, I, p. 698 s. Per il corso di Storia e filosofia del diritto Vincenzo Ferranti adotta la *Filosofia del diritto* di Antonio Rosmini (2 voll., 1841-43), per quello di Diritto canonico Vincenzo Todeschi impiega il proprio manuale e per il corso di Economia pubblica Angelo Marescotti si orienta verso l'aggiornato *Trattato teorico pratico di economia politica* di Gerolamo Boccardo, pubblicato a Torino nel 1853.

⁵⁴ L. MOSCATI, *Un'inedita lettera di Savigny a Bollati*, in *QF*, 26, 1997, pp. 307-324.

⁵⁵ *Regolamento universitario e di quelli della Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche e naturali, e di filosofia e lettere*, emanato con R.D. 14/09/1862, n. 842 in seguito a una specifica norma inserita nella L. 719 del 31/07/1862 sulle tasse universitarie e ripor-

to didattico che si stabilizza nei primi anni successivi al cambio di regime, con modesti adattamenti progressivi come l'introduzione dell'insegnamento di Procedura civile e ordinamento giudiziario⁵⁶, punta alla formazione del giurista attraverso un ventaglio più ampio e aggiornato di discipline tecnico-professionali con l'apertura, in particolare, verso quelle amministrative, economiche e pubblicistiche, ma nel contempo anche di materie scientifico-culturali, con l'avvio di nuo-

tato nell'Annuario dell'Università di Bologna dell'a.a. 1862-63. Il successivo Regolamento generale per le Università del Regno, voluto dal ministro della Pubblica Istruzione Emilio Broglio e approvato con R.D. 4638 del 6/10/1868, non introdusse significativi cambiamenti alla struttura dei corsi e al loro funzionamento. Altri regolamenti precedenti e successivi destinati alle Facoltà di Giurisprudenza sono emanati e interpretati con D. 27/10/1860, n. 4379 (Regolamento Mamiani; la laurea in Giurisprudenza è articolata in 5 anni con l'introduzione di nuove materie); R.D. 8/10/1865, n. 2525 (la laurea in Giurisprudenza è nuovamente portata a 5 anni unificando al primo anno i corsi di Introduzione alle scienze giuridiche e di Storia del diritto); Circolare 29/10/1865, n. 174; R.D. 11/10/1875, n. 2775 (la laurea in Giurisprudenza è ridotta a 4 anni); R.D. 8/10/1876, n. 3434 ('primo' Regolamento Coppino); R.D. 22/10/1885, n. 3444 ('secondo' Regolamento Coppino ove, tra altri riassesti, si definisce la suddivisione tematica e didattica tra le materie di Storia del diritto romano e Storia del diritto italiano). L'adeguamento del piano di studi a quello previsto dal Regolamento Matteucci è discusso dalla Facoltà nella seduta del 18 novembre 1862: Archivio Storico dell'Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, Verbali del Consiglio dal 10 aprile 1861 al 9 gennaio 1876, alla data. Per la citazione: A. LA PENNA, *Modello tedesco e modello francese nel dibattito sull'università italiana*, in *Fare gli italiani. Scuola e cultura nell'Italia contemporanea*, I, *La nascita dello Stato nazionale*, a cura di S. SOLDANI, G. TURI, Bologna, 1993, pp. 171-212, a p. 182. Vedi pure F. COLAO, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale*, cit., p. 123 ss. e, con specifica attenzione alle materie storiche e penalistiche, A. FIORI, *Gli insegnamenti storico-giuridici alla Sapienza negli ultimi decenni del XIX secolo*, in *HI*, 4, 2013 (on line: http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/10_fiori_4.pdf); G. PACE GRAVINA, «Una cattedra nuova di materia nuova». *Storici del diritto in Italia dall'Unità alla Grande Guerra*, in *Storia del diritto e identità disciplinari*, cit., pp. 44-62, a p. 49 ss.; L. GARLATI, *La scienza e la legge. L'insegnamento del diritto penale nell'Italia unitaria*, in *Insegnare diritto penale oggi. Che cosa, perché, come*, a cura di F. RUGGIERI, Pisa, 2019, pp. 21-50.

⁵⁶ F. GENOVESE, *La riforma della facoltà di giurisprudenza e l'introduzione dell'Ordinamento giudiziario nelle università italiane (1859-1865)*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. MAZZACANE, C. VANO, Napoli, 1994, pp. 115-149.

vi corsi, rispetto all'ingessata tradizione accademica felsinea, dedicati alla filosofia e alla storia del diritto e alla nuova materia denominata Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico amministrative, che unita alla Storia del diritto è prevista dal Regolamento Matteucci ed è affidata dall'anno accademico 1863-64 all'insegnamento di Costanzo Giani (1826-96), il quale dall'anno successivo tiene anche il corso autonomo di Storia del diritto⁵⁷. Di fresca nomina parlamentare quale deputato nella X Legislatura (marzo 1867-novembre 1870), a Giani viene offerto il prestigioso incarico di pronunciare l'orazione inaugurale del 1867-68 onorando il principio della rotazione tra le quattro Facoltà dell'Ateneo, che dal 1862-63 al 1933-34 si alternano, designando propri docenti, nell'organizzazione della solenne cerimonia di apertura dell'anno accademico⁵⁸.

⁵⁷ Sul punto: S. TORRE, *L'Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche*: parabola di un insegnamento, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, cit., pp. 151-192, a p. 177 ss.; C. GIANI, *Prolusione al corso di storia del diritto letta nella R. Università di Bologna li 16 gennaio 1864*, Milano, 1864. Giani subentra a Ferranti, ordinario di Filosofia del diritto, il quale, come incaricato, aveva tenuto il medesimo insegnamento negli anni precedenti. Le cattedre di Introduzione alle scienze giuridiche e di Storia del diritto erano state istituite nel Regno di Sardegna dalla legge Casati e il successivo Regolamento Mamiani emanato nel 1860 (R.D. 4373, 20/10/1860) aveva introdotto il corso di Storia del diritto, legislazione comparata e codificazione: G. PACE GRAVINA, *«Una cattedra nuova di materia nuova»*, cit., p. 46 s. Successivamente al Regolamento Natoli del 1865 (R.D. 2525, 8/10/1865), che oltre a portare a 5 anni il corso di studi giuridici unifica al I anno gli insegnamenti di Introduzione alle scienze giuridiche e di Storia del diritto, il dibattito sull'autonomia dei due corsi diventerà per anni «uno degli argomenti maggiormente discussi dal legislatore e dai consulenti chiamati alla revisione della formazione giuridica»: L. MOSCATI, *Francesco Schupfer e la prima cattedra di Storia del diritto italiano*, cit., p. 169.

⁵⁸ *Della ragione politica. Orazione inaugurale letta il giorno 15 novembre 1867 nella Regia Università di Bologna*, Bologna, 1867; F. CASADEI, *Le prolusioni accademiche. I discorsi inaugurali pronunciati all'Università di Bologna tra l'Unità e la liberazione*, Bologna, 1991, p. 7. Nell'orizzonte dell'VIII Centenario altri discorsi inaugurali sono tenuti da Giuseppe Ceneri (1859 e 1876), Cesare Albicini (1863), Vincenzo Ferranti (1871), Oreste Regnòli (1881) e Giacomo Cassani (1885).

3. *Articolazione delle discipline e allargamento del corpo docente*

Oltre al ricambio generazionale, è soprattutto l'adeguamento dell'offerta formativa – come oggi si direbbe – conseguente all'applicazione della riforma felsinea degli studi universitari del 1859 e di quella sabauda del 1862 a favorire un allargamento del corpo docente con l'arrivo a Bologna di figure di rilievo nel panorama delle scienze giuridiche di livello nazionale, anche se conserva un peso significativo il reclutamento locale. Al fianco dei bolognesi Ferranti⁵⁹ e Ceneri, le cui lezioni rimangono particolarmente apprezzate dagli studenti, e di Cesare Albicini, autore della riforma del 1859 e docente di Diritto pubblico e costituzionale dal 1861-62⁶⁰, di origine e formazione strettamente locale sono Emilio Giusti, confermato sulla cattedra di Istituzioni di diritto civile nel triennio 1859-62 e poi stabilmente passato a quella di Istituzioni di diritto

⁵⁹ Insegna per decenni Filosofia del diritto a partire dal 1859-60 e anche Storia del diritto fino al 1862-63, poi accorpata al nuovo corso di Introduzione generale alle scienze giuridiche; nel triennio successivo tiene le lezioni di Diritto internazionale (dal 1863-64 al 1865-66). È preside della Facoltà dal 1871 e tiene l'orazione inaugurale del medesimo anno accademico 1871-72.

⁶⁰ Materia che dall'anno successivo muta denominazione in Diritto costituzionale. Succede a Ferranti quale incaricato di Diritto internazionale dal 1866-67 al 1870-71, è preside della Facoltà dal 1868 al 1871 e quindi Rettore nel triennio 1871-74 e sindaco di Bologna tra 1872 e 1874. Sulla riflessione dottrinarina di Cesare Albicini in materia costituzionale e sugli sviluppi del suo magistero bolognese: M.S. PIRETTI, *Cesare Albicini e la scuola bolognese di diritto costituzionale: la «Rivista di diritto pubblico» (1889-1893)*, in *QF*, XVI, 1987, pp. 185-207; A. DE BENEDICTIS, *Costituzione e Stato moderno. Politica, diritto e storia nella scienza del costituzionalista risorgimentale Cesare Albicini*, in *Costruire lo Stato, costruire la storia. Politica e moderno tra '800 e '900*, a cura di A. DE BENEDICTIS, Bologna, 2003, pp. 119-140; EAD., *Nazione per diritto delle genti: Bologna città libera nello Stato della Chiesa*, in *Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento e Ottocento*, a cura di A. DE BENEDICTIS, I. FOSI, L. MANNORI, Roma, 2012, pp. 195-215, a p. 212 ss. A confronto dell'Archivio di diritto pubblico fondato da Vittorio Emanuele Orlando nel 1891 e attivo fino al 1896, «l'unica Rivista giuspubblicistica a carattere organicamente progettuale che appaia in Italia nel secolo XIX», il periodico di Albicini è giudicato da Paolo Grossi «una semplice Rivista-contenitore»: P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000, p. 30.

romano, e l'avvocato Francesco Fantuzzi, che tiene l'insegnamento di Diritto commerciale dal 1861-62 al 1868-69. Di origini invece centesi e particolarmente attivo nelle fila del cattolicesimo liberale ferrarese è il sacerdote Giacomo Cassani (1818-99), che nel 1860 si trasferisce a Bologna e spicca tra i pochi ecclesiastici riuniti nella chiesa di S. Petronio per accogliere Vittorio Emanuele II, in visita ufficiale in città, il primo maggio di quell'anno. Assieme a Vincenzo Ferranti, Cassani è tra i riconosciuti «capi spirituali del clero liberale bolognese» e la sua salda fede nella causa unitaria e sabauda viene subito premiata con la nomina a professore ordinario di Diritto canonico, che egli insegna fino al 1880-81⁶¹. Sono invece legati al mondo della professione forense l'avvocato piemontese Bartolomeo Zavateri, già professore straordinario di Istituzioni di diritto romano a Torino e trasferito dal 1862-63 a Bologna come ordinario di Procedura civile e penale⁶², ridefinita dal 1865-66 con il titolo di Procedura civile e ordinamento giudiziario⁶³, e il collega Gustavo Sangiorgi (1831-90), che per una trentina d'anni coniuga professione e docenza con la partecipazione attiva all'amministrazione municipale felsinea come consigliere comunale e in varie occasioni come assessore. Sangiorgi esordisce appena trentenne sulla cattedra di Diritto civile dal dicembre 1862 al 1865, supplente di Oreste Regnòli negli anni in cui quest'ultimo è deputato durante l'VIII legislatura, e ancora sostituisce due anni dopo Pietro Ellero, ugualmente impegnato in Parlamento, nell'insegnamento di Diritto e proce-

⁶¹ A.C. JEMOLO, *La Facoltà di Giurisprudenza, in Bologna e la cultura dopo l'Unità d'Italia*, Bologna, 1960, pp. 211-225, a p. 214 per la citazione. Cassani è incaricato di Geografia e statistica nel solo 1863-64 e poi di Introduzione alle scienze giuridiche e storia del diritto nel 1873-74. Nel 1874-75 è incaricato della sola Introduzione alle scienze giuridiche e dall'anno successivo insegna Storia del diritto fino al 1885-86 conservando pure la cattedra di Diritto canonico. Pronuncia il discorso solenne all'inaugurazione dell'anno accademico 1885-86 dal titolo *Lo Studio di Bologna e i suoi fondatori*. Si veda anche la voce biografica di A. ALBERTAZZI in *DBI*, 21, 1978, pp. 436-438.

⁶² Archivio Storico dell'Università di Torino, Corrispondenza – carteggio 1861-63/4: professori e presidi di facoltà.

⁶³ Pochi anni dopo Zavateri dedica alla materia una specifica e corposa monografia: *L'ordinamento giudiziario e la giurisdizione civile*, Pistoia, 1867.

dura penale; nel 1869 e nel 1870 ha l'incarico di Introduzione alle scienze giuridiche e dallo stesso 1869 tiene anche il corso di Procedura civile e penale dapprima come supplente, poi dal 1873 come professore straordinario e ordinario dal 1882. Sostituisce per un biennio anche Luigi Lucchini, tra 1888 e 1890, nell'insegnamento di Diritto e procedura penale⁶⁴.

Differente spessore, non soltanto per l'origine forestiera ma soprattutto per la prospettiva sviluppata nel rinnovare metodi e interessi di studio in diversi rami delle scienze giuridiche ed economiche, matureranno altri docenti impiantati nella Facoltà bolognese dai primi anni Sessanta se non dal primo momento del cambio di governo come nel caso di Oreste Regnòli, di natali forlivesi, laureato alla Sapienza e noto avvocato a Genova tra il 1853 e il '59⁶⁵. Fra gli stretti collaboratori di Luigi Carlo Farini nella breve esperienza di governo delle Province dell'Emilia, nell'ottobre 1859 è nominato professore di Diritto civile (Codice civile patrio), materia che insegna per oltre trent'anni ricoprendo anche la carica di Preside della Facoltà dal 1872 e ancora dal 1885 e più volte quella di presidente dell'ordine degli avvocati di Bologna. Al centro delle sue riflessioni fin dagli anni genovesi la modernizzazione del diritto di famiglia, con attenzione all'uguaglianza dei generi, alla laicizzazione del matrimonio e alla condizione giuridica della donna, e la tensione verso l'unificazione giuridica nazionale in

⁶⁴ Commemorazione di Gustavo Sangiorgi tenuta da Luigi Lucchini in occasione dei funerali pubblicata nell'*Annuario della R. Università di Bologna* 1890-91. A Sangiorgi si deve una serie, anche se non originale, di pubblicazioni a valenza didattica e dottrina sia in ambito civilistico sia penalistico: *Del patronato per i carcerari e liberati dal carcere*, Bologna, 1859; *L'abolizione della pena di morte*, Bologna, 1862; *Il carcere preventivo e l'applicazione della pena: lettera al professore Serafini*, in *Archivio giuridico*, IV, 1869, pp. 132-138; *La futura legislazione penale del Regno d'Italia*, in *Archivio giuridico*, VI, 1870, pp. 77-96; *Studi elementari di enciclopedia giuridica*, Bologna, 1870; *Breve proemio al corso di Procedura civile ed ordinamento giudiziario*, Bologna, 1871; *Il diritto giudiziario italiano. Principii generali*, Bologna, 1885.

⁶⁵ Si veda il profilo professionale e scientifico tracciato da S. SOLIMANO, *Oreste Regnòli (1816-1896)*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, cit., pp. 400-408, condensato in Id., voce *Regnòli Oreste*, in *DBGI*, 2, p. 1667 s., oltre alle voci biografiche di G. ZIMOLO in *DRN*, IV, p. 41 s. e di R. BALZANI in *DBI*, 86, 2016, pp. 756-758.

ambito civilistico, da conseguire con un lavoro meditato senza abbracciare in modo acritico il modello piemontese⁶⁶. Idee che cercherà di difendere una volta entrato nella commissione nazionale incaricata di redigere un progetto di Codice civile unitario, di cui il parlamento subalpino discute fin dal 1860, e che rifletterà nel discorso ufficiale di inaugurazione dell'anno accademico pronunciato il 5 novembre 1881 dal sobrio titolo *La famiglia*.

Con Regnòli e Albicini anche il lughese Angelo Marescotti (1815-92) condivide la partecipazione alla fervida attività di governo della Provincia dell'Emilia nel 1859-60 pur venendo da una formazione eclettica in cui l'originaria cultura medica (si laurea in medicina e in chirurgia nel 1833-34) si intreccia con gli studi sociali ed economici grazie alla frequenza delle lezioni di economia politica tenute da Pellegrino Rossi presso il Collège de France a Parigi, ove egli si trasferisce dal 1842⁶⁷. La stretta collaborazione con Farini e la vocazione alle discipline economiche lo portano nell'autunno 1859 a essere chiamato a ricoprire la cattedra di Economia pubblica, che dal 1863-64 muta denominazione in Economia politica ed è da lui tenuta fino all'abbandono dell'insegnamento nel 1880. Seguendo una traiettoria analoga, all'esperto avvocato ferrare-

⁶⁶ S. SOLIMANO, *Il letto di procuste. Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario: i progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano, 2003, p. 54 ss., p. 112 ss.; ID., *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all'Unità*, in *Forum Historiae Iuris*, 2005 (on line: <https://forhistiur.de/media/zeitschrift/0505solimano.htm>) e in *Il bicentenario del Codice napoleonico*, Roma, 2006, pp. 55-88.

⁶⁷ Profili biografici di Marescotti a cura di G. BADI in *DRN*, III, p. 485; di F. TAROZZI in *DBI*, 70, 2008, pp. 68-70 e di L. LACCHÈ in *DBGI*, 2, pp. 1741-1744. Si veda pure la commemorazione di Tullio Martello e Giuseppe Brini dopo la sua scomparsa, avvenuta il 5 ottobre 1892, stampata nell'*Annuario della R. Università di Bologna 1892-93*, pp. 213-218. Per l'attività politica e accademica di Rossi a Parigi: L. LACCHÈ, *Tra politica e diritto, ovvero Rossi e la monarchia di luglio*, in *Un liberale europeo. Pellegrino Rossi (1787-1848)*. Atti della Giornata di studio, Macerata, 20 novembre 1998, a cura di L. LACCHÈ, Milano, 2001, pp. 69-108, a p. 81 ss., ripresa in parte in ID., voce *Pellegrino Rossi Luigi Edoardo*, in *DBI*, 88, 2017, pp. 696-702; M. CINI, *Pellegrino Rossi nel giudizio degli economisti dell'Ottocento*, in *Pellegrino Rossi giurista, economista e uomo politico (1787-1848)*, a cura di M. FINELLI, Soveria Mannelli, 2011, pp. 97-118.

se Luigi Borsari (1804-87), laureatosi a Bologna a vent'anni e già docente di Diritto romano nella Pontificia Università di Ferrara dal 1845 al 1849, è affidata la cattedra di Diritto della procedura, che egli tiene dal dicembre 1859 all'ottobre 1862 preferendo in seguito la carriera giudiziaria, che svolge fino al 1878 muovendosi tra Firenze, Genova e Torino⁶⁸.

Dopo il rapido passaggio a Bologna per neppure un biennio del patriota campano Giacomo Tofano (1799-1870), che dall'autunno 1859 ai primi mesi del 1861 è consigliere presso la locale Corte di Cassazione e docente di Diritto penale all'Università⁶⁹, dall'anno accademico 1861-62 la materia è affidata al friulano Pietro Ellero (1833-1933) dapprima come straordinario, poi come docente ordinario dal 1874-75⁷⁰. Ellero rimane a Bologna fino al 1880, prima di passare stabilmente nei ruoli della magistratura presso la Corte di Cassazione romana, segnando una stagione molto feconda sia per l'evoluzione del diritto penale su scala finalmente nazionale sia per l'affermazione del proprio prestigio personale. Prestigio favorito anche dalla fondazione e dalla direzione dapprima del *Giornale*

⁶⁸ E. MICHEL, voce *Borsari Luigi*, in *DRN*, II, p. 674; A.C. JEMOLO, *La Facoltà di Giurisprudenza*, cit., p. 215; A. SCOLARI SELLERIO JESURUN, voce *Borsari Luigi*, in *DBI*, 13, 1971, p. 116 s.; G. FRANCESCHINI, *Luigi Borsari nel centenario della morte*, in *Rassegna Storica del Risorgimento*, 1989, pp. 502-509; F. D'URSO, *Gli avvocati liberali a Ferrara e l'Unità d'Italia*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, cit., pp. 423-448; G. CAZZETTA, voce *Borsari Luigi*, in *DBGI*, I, p. 308; Id., *Prolusioni, prelezioni, discorsi. L'identità nazionale nella retorica dei giuristi*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, cit., pp. 11-29, a p. 14; A. LEGNANI ANNICHINI, *Luigi Borsari e le Annotazioni al Codice di Commercio (1868-1869)*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. BORSACCHI, G.S. PENE VIDARI, Bologna, 2014, pp. 475-499. Nel 1861-62 l'insegnamento di Diritto della procedura assume la denominazione di Procedura civile e penale sempre affidato a Borsari, ma passa a Bartolomeo Zavateri nel successivo anno accademico: M.N. MILETTI, *Da una cattedra che non c'era*, cit., p. 59 s.

⁶⁹ G.C. FERRARI, voce *Tofano Giacomo*, in *DRN*, IV, p. 440; S. SONETTI, voce *Tofano Giacomo*, in *DBI*, 95, 2019, pp. 817-820.

⁷⁰ Di valore programmatico, in ragione sia dell'esordio nel magistero bolognese sia per i fondamenti stessi della disciplina penalistica, la prolusione tenuta da Ellero all'apertura del primo corso nell'autunno 1861: *Delle origini storiche del diritto di punire. Prelezione alla Università di Bologna nel Novembre 1861*, Bologna, 1862.

per l'abolizione della pena di morte, uscito per tre annate dal 1861 al 1864, e poi dell'*Archivio giuridico*, nato nel febbraio 1868, aperti entrambi a una diffusione e a una collaborazione accademica di respiro internazionale⁷¹. In piena consonanza con Ellero, sia per quanto concerne il decollo della carriera accademica sia per il comune e risoluto impegno abolizionista, dal 1861-62 è chiamato a Napoli a insegnare Diritto e procedura penale Enrico Pessina, anch'egli componente, assieme al collega bolognese, di quella «coesa falange liberale» in cui si riconoscevano molti tra i più illustri cattedratici titolari di materie penalistiche negli Atenei italiani⁷².

Successori di Ellero nell'insegnamento del diritto e della procedura penale saranno giuristi di grande levatura, per quanto di impostazioni antitetiche: Enrico Ferri (1856-1929), laureatosi a Bologna a 21 anni e giovanissimo professore incaricato di tali materie nel biennio 1880-82 prima di passare alle Università di Siena, Pisa e Roma; e quindi Luigi Lucchini (1847-1929), laureatosi a Padova e già docente ordinario a Siena dal 1877, che tiene la medesima cattedra dal 1882 al 1894 assieme a un corso complementare facoltativo di Pratica criminale aperto anche a uditori non iscritti alla Facoltà giuri-

⁷¹ Ampie voci biografiche di C. VANO, in *DBI*, 42, 1993, pp. 512-520 e di E. D'AMICO, in *DBGI*, 1, pp. 792-794. Su contenuti e prospettive del primo tra i due periodici: E. D'AMICO, *Educazione giuridica e battaglia abolizionista nel Giornale per l'abolizione della pena di morte di Pietro Ellero*, in *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Milano, 2004, pp. 577-605; A. TORINI, *Gli albori della campagna abolizionista: il «Giornale per l'abolizione della pena di morte» ed il dibattito sulla riforma penale di fine Ottocento*, in *HI*, 7, 2015 (on line: http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/torini_7.pdf); ID., *La battaglia abolizionista in Italia. Il Giornale per l'abolizione della pena di morte (1861-64)*, Roma, 2020.

⁷² M.N. MILETTI, voce *Pessina Enrico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 82, Roma, 2015, pp. 624-627, a p. 624: da Luigi Carlo Farini, con decreto del 2 febbraio 1860, è chiamato a Bologna a insegnare dapprima Diritto criminale, poi Diritto costituzionale, ma già nell'autunno successivo rientra a Napoli alla vigilia del plebiscito come sostituto procuratore generale presso la Gran corte criminale (17 ottobre 1860); ID., *Da una cattedra che non c'era*, cit., pp. 60 e 68, da cui la citazione. La prolusione letta da Pessina il 5 dicembre 1861 inaugurando il corso di Diritto penale è ampiamente commentata da M. PIFFERI, *Alla ricerca del «genio italico»*, cit., p. 262 ss., p. 279 s.

dica⁷³. I due esponenti di punta degli orientamenti dominanti nella dottrina penalistica italiana tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo XIX, la ‘scuola positiva’ e quella ‘classica’, promotori delle testate che ne rappresentano la fucina di discussione programmatica e dottrinarica: la *Rivista penale*, fondata da Lucchini nel 1874 e destinata a esercitare una robusta influenza sulla cultura giuridica nazionale, e *La Scuola Positiva*, voluta da Ferri nel 1891 in diretta e volontaria contrapposizione alla precedente⁷⁴.

In merito alle riviste giuridiche promosse da docenti presenti a Bologna in vari periodi delle rispettive carriere, si deve rammentare che la collocazione felsinea dell'*Archivio giuridico*, destinato ad acquisire un'alta caratura nel panorama delle riviste giuridiche non soltanto italiane, ha breve respiro⁷⁵. Dall'aprile 1869, e fino alla morte, la proprietà e la direzione della testata è infatti assunta da Filippo Serafini, il quale dalla cattedra pavese di 'Istituzioni di diritto romano comparato col vigente diritto patrio' era giunto a Bologna l'anno precedente per sostituire Ceneri e poi trasferirsi all'Università di Roma dal 1871, benché per soli due anni, lasciando nuovamente la cattedra romanistica all'avvocato e docente bolognese⁷⁶. Nel corso del breve soggiorno accademico felsineo Se-

⁷³ Dati biografici essenziali in G. SIRCANA, voce *Ferri Enrico*, in *DBI*, 47, 1997, pp. 139-145; F. COLAO, voce *Ferri Enrico*, in *DBGI*, I, pp. 849-852; G. FOCARDI, voce *Lucchini Luigi*, in *DBI*, 66, 2006, pp. 299-301; M.N. MILETTI, voce *Lucchini Luigi*, in *DBGI*, II, pp. 1207-1211. Ulteriore bibliografia in I. BIROCCI, *Può l'uomo disporre della propria vita? Il dibattito fra Enrico Ferri e Carlo Lessona*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, cit., pp. 565-588. Per il corso di Pratica criminale: L. GARLATI, *La scienza e la legge*, cit., p. 27 s.; M.N. MILETTI, *Da una cattedra che non c'era*, cit., p. 69 s.

⁷⁴ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 13 ss.

⁷⁵ Un profilo complessivo del periodico in G. DALLA TORRE, *L'Archivio giuridico e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento*, in *Archivio giuridico*, 219, 1999, pp. 15-24.

⁷⁶ P. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Bologna, 1996, p. 45 ss., p. 92 ss.; E. STOLFI, voce *Serafini Filippo*, in *DBGI*, 2, p. 1850 s.; A. FIORI, Il più atteso postliminio. *La Sapienza di Roma da università pontificia ad università italiana*, cit., p. 154 ss. Il 25 novembre 1871 Serafini tiene alla Sapienza la prolusione al corso di Diritto romano: *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, in *La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurati*,

rafini ha modo di pubblicare la prima parte del manuale della propria disciplina, che campeggia nel titolo in piena conformità alle indicazioni del Regolamento all'epoca vigente varato dal ministro Giuseppe Natoli nell'ottobre del 1865⁷⁷. Ceneri si era dimesso dall'Università alla fine dell'aprile 1868 per protesta contro l'atteggiamento del ministro della Pubblica Istruzione Emilio Broglio, che aveva sottoposto lui e altri due noti docenti dell'Ateneo a procedimento disciplinare sanzionando Ceneri con la sospensione per quattro mesi dall'insegnamento; in esso viene reintegrato dal nuovo ministro Cesare Correnti nel novembre 1872 con profonda soddisfazione del Rettore, e collega, Albicini⁷⁸.

Ancora di origini forestiere sono altri due docenti che svolgono a Bologna, nei primi decenni postunitari, un ruolo im-

a cura di M. CARVALE, F.L. SIGISMONDI, Napoli, 2014, p. 471 ss. Per il successivo passaggio all'Ateneo pisano dal 1873 sulla cattedra di Pandette e l'interesse verso la moderna dottrina di matrice germanica: E. SPAGNESI, *L'insegnamento del diritto 'al modo pisano' (1861-1945)*, in *ASUI*, 14, 2010, pp. 99-110; F. FURFARO, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Ottocento e Novecento*, Torino, 2016, p. 87 ss.

⁷⁷ F. SERAFINI, *Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile*, Firenze, 1870; la seconda parte verrà pubblicata tre anni dopo. Il Regolamento Natoli, emanato con R.D. 2525 dell'8/10/1865, sostituisce il Regolamento Matteucci di tre anni prima (n. 842 del 14 settembre 1862) riunificando la laurea in Giurisprudenza e riportandola a cinque anni.

⁷⁸ Il procedimento disciplinare intentato nel 1868 dal ministro Broglio nei confronti, oltre che di Ceneri, anche di Carducci e di Pietro Piazza, ordinario di Chimica organica, accusati di avere assunto posizioni non in linea con la politica dello Stato liberale monarchico, è ben ricostruito in S. POLENGHI, *La politica universitaria italiana nell'età della Destra storica (1848-1876)*, Brescia, 1993, p. 345 ss. e p. 498. Più di recente il tema è ripreso da R. PARISINI, *Giuseppe Ceneri e la "Questione universitaria"*, in *Storia e futuro*, 21, 2009 (on line: www.storiaefuturo.eu). Per la testimonianza di Albicini: Archivio Ceneri, b. 1/26/5/1: comunicazione del Rettore del 18/11/1872 con cui comunica a Ceneri l'avvenuto richiamo, per decreto reale, nel ruolo di professore ordinario di Diritto romano presso l'Università felsinea a decorrere dal 1 novembre: «Nell'adempiere l'incarico ricevuto, è per me assai caro esprimerle i sensi di soddisfazione nel vederla ad onore comune ridonata ai colleghi e alla scienza, com'era desiderio di tutti». Secondo G. BRINI, *Commemorazione di Giuseppe Ceneri*, in *Annuario della R. Università di Bologna 1898-99*, pp. 291-320, a p. 314, Ceneri sarebbe rientrato in cattedra come incaricato di Pandette già nel dicembre 1871.

portante nella qualificazione delle rispettive discipline. Originario di Trento, Angelo Ducati (1808-87) insegna Diritto commerciale e Diritto finanziario a Padova dal 1866 e quindi succede a Francesco Fantuzzi come professore ordinario a Bologna dal 1869-70. Anche per motivi legati alla sua formazione sia culturale sia tecnico-giuridica, è prevalentemente interessato allo studio della legislazione commercialistica germanica e alla comparazione con quella italiana, avviata a rinnovarsi in misura notevole tramite il nuovo Codice commerciale varato nel 1882⁷⁹. Sempre dai territori austriaci (nasce a Treviso e si laurea in diritto a Padova nel 1854) proviene il più giovane Domenico Mantovani Orsetti (1832-1915), che emigra a Pavia nel 1859 dedicandosi alla professione forense e tenendo un corso gratuito di Diritto internazionale. La fama di studioso delle discipline pubblicistiche unita all'adesione alla causa patriottica e unitaria gli valgono la chiamata a Bologna nel 1861 come docente straordinario di Diritto amministrativo, materia che egli insegna per molti anni e che dal 1885-86 muta denominazione in Scienza dell'amministrazione pubblica e diritto pubblico amministrativo⁸⁰. A differenza di vari colleghi – come si vedrà in seguito – non punta a coniugare l'impegno accademico con l'attività parlamentare, dedicando piuttosto le sue energie all'impegno politico e sociale in ambito municipale e promuovendo nel 1883 la nascita della Scuola libera di Scienze Politiche, vitale per un decennio, che nel clima di rin-

⁷⁹ Sintetica voce biografica di M. BELLABARBA, in *DBI*, 41, 1992, p. 726 s.; ma cfr. la voce *Ducati (Angelo)*, in A. DE GUBERNATIS, *Dizionario biografico degli scrittori contemporanei*, Firenze, 1879, p. 401, che permette di attribuire meglio al figlio maggiore Gustavo, avvocato, la direzione a Milano dello Studio giuridico internazionale e del periodico *Rivista internazionale*. Altra breve voce biografica di G. BADI, in *DRN*, II, p. 962 s.

⁸⁰ Voce biografica di N. SARTI, in *DBGI*, 2, p. 1262 s. Sulla sua apprezzata attività didattica e sul percorso accademico: G. CIANFEROTTI, *Storia della letteratura amministrativistica italiana*, I, *Dall'Unità alla fine dell'Ottocento. Autonomie locali, amministrazione e costituzione*, Milano, 1998, p. 258 ss.; A. SANDULLI, *Le schede biografiche dei professori italiani di diritto amministrativo*, in *La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX secolo*, a cura di L. TORCHIA et al., Napoli, 2008, p. 45 s. (n. 11); A. SANDULLI, *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)*, Milano, 2009, p. 43 ss. e scheda biografica a p. 385.

novamento degli studi universitari di quegli anni si propone di favorire l'incontro tra diritto e scienze sociali, ritenuto indispensabile per la formazione dei pubblici funzionari⁸¹.

È infine necessario rimarcare il fatto che l'aggiornamento delle materie incluse nel *curriculum* di studi giuridici passa anche attraverso una ridefinizione delle finalità didattiche del più tradizionale insegnamento romanistico, dal momento che le Università di origine pontificia, come Bologna, transitano da un ordinamento ove il diritto comune permane tra le fonti vigenti a quello dello Stato unitario caratterizzato dal regime codicistico, dapprima impostato sui Codici sabaudi e poi nell'arco di pochi anni, a partire dall'aprile 1865, passato alla vigenza dei nuovi Codici varati per il Regno d'Italia. Di conseguenza il diritto romano perde la funzione di oggetto di studio pratico in quanto applicato nel sistema delle fonti locali per rivestirne una più articolata: uno studio scientifico volto all'analisi dei principi giuridici ancora funzionali alla comprensione e applicazione del diritto positivo vigente. Consapevole di questa necessaria torsione e della latitudine dogmatica entro cui il romanista è chiamato a collocare principi e istituti ancora vitali nel diritto codificato, Ceneri predilige un metodo in cui l'impostazione sistematica è contenuta, e nello stesso tempo arricchita, da un approccio esegetico basato su una critica delle regole giuridiche «dal punto di vista filosofico ed economico» e da un confronto con le opinioni dei «giureconsul-

⁸¹ Sulla Scuola libera voluta da Orsetti e sul rinnovamento accademico rispetto alla tradizionale formazione giuridica: M.S. PIRETTI, *Educare alla politica. Il progetto della Scuola di Scienze politiche di Bologna*, in *Clio*, 2, 1994, pp. 355-372; M. TESORO, *Com'è nata la Facoltà*, in *Il Politico*, 62, 1997, 2, pp. 191-210; G. CIANFEROTTI, *Storia della letteratura amministrativistica italiana*, cit., p. 258 ss., nota 253. La richiesta di avviare il corso è avanzata al Ministero fin dal novembre 1875: E. MUSIANI, *Nelle carte dell'archivio della Facoltà di Giurisprudenza: idee e protagonisti*, in *Giuseppe Ceneri: l'avvocato, lo studioso, il politico*, cit., pp. 177-195, a p. 188. Della Scuola fornisce un bilancio lo stesso fondatore in un paio di occasioni: D. MANTOVANI ORSETTI, *Notizia della Scuola libera di scienze politiche a complemento degli studi della facoltà di giurisprudenza nella regia Università di Bologna, istituita e diretta dal professore Domenico Mantovani-Orsetti. Anno X (1892-1893)*, Treviso, 1898; ID., *Il Corso libero di Scienze politiche nell'Università di Bologna. Cenni storici*, Bologna, 1901.

ti classici», i quali già avevano fatto «per così dire l'anatomia dei rapporti giuridici» mettendo «in rilievo i diversi fatti che a quei rapporti dan vita»⁸².

Applicando tale impostazione ai corsi romanistici degli anni Sessanta⁸³, sempre dedicati alle materie predilette delle obbligazioni, del diritto di famiglia e delle successioni, Ceneri giunge a dare largo spazio al confronto di principi contenuti sia nel Codice civile albertino e quindi italiano, sia in quello francese appoggiandone sempre più la lettura critica a due ampi bacini dottrinari: da un lato, manuali e trattati di diritto romano di stampo pandettistico, che già dal secondo e terzo decennio del secolo avevano iniziato a diffondere la nuova impostazione sistematica prediletta dalla moderna dottrina germanica, ai quali attinge grazie alle traduzioni in lingua italiana o francese; dall'altro, alla più moderna dottrina francese che si era misurata tanto con il diritto romano, con prevalente attenzione alle Istituzioni giustinianee e al sistema delle azioni, quanto con il commento al Codice napoleonico (Trolong, Marchadé), oggetto anche del noto *Cours de droit civil français*, ugualmente presente al docente bolognese, pubblicato in tedesco da Karl Salomon Zachariae von Lingenthal nel 1808 ma meglio noto attraverso la quarta edizione tradotta in francese e stampata in cinque volumi tra il 1839 e il 1846⁸⁴.

⁸² G. CENERI, *Studj di diritto romano. Diritto delle obbligazioni*, I, Bologna, Tipografia all'Ancora, 1856, p. 16 ss.; Id., *Sunto delle lezioni di Pandette su temi del diritto delle obbligazioni preceduto da due orazioni proemiali*, Bologna, tipografia di Giuseppe Vitali, 1867, p. XXXI ss.; G. BRINI, *Commemorazione di Giuseppe Ceneri*, cit., p. 303 per la citazione.

⁸³ Verifica condotta sulla lettura delle seguenti opere a destinazione didattica: *De obligationibus tabulae synopticae*, s.l., s.n. [1854]; *Studj di diritto romano. Diritto delle obbligazioni*, 2 voll., Bologna, Tipografia all'Ancora, 1856; *Synopsis praelectionum juris civilis. De jure rerum, de jure familiae, de jure successionum*, Bononiae, ex officina saxiana ad signum vulpis, 1858; *Corso scolastico di diritto romano. Il Diritto Romano sunto delle lezioni del Professore Giuseppe Ceneri scritti (sic) da Carlo Riva di Salto l'anno scolastico 1864-1865* [ms. presso la Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna]; *Sunto di lezioni di Pandette su temi delle obbligazioni*, cit.

⁸⁴ F. FURFARO, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia*, cit., p. 5 s.

4. *Tra cattedra e impegno pubblico*

Non si vuole risolvere il profilo della Facoltà giuridica nei primi decenni postunitari in un arido elenco prosopografico né in un esame minuzioso delle vicende di tutte le discipline, quanto piuttosto mettere in evidenza il rinnovamento impresso dal corpo docente, grazie ai mutati criteri del suo reclutamento e ai nuovi assetti dei corsi di studio, nella qualificazione di molte materie e nella definizione dei rispettivi paradigmi disciplinari. Tanto per quelle civilistiche e penalistiche, chiamate ora a ridefinirsi sulla base della codificazione nazionale e tese, in specie le seconde, a misurarsi nel vivace dibattito che accompagna sul piano accademico, giudiziario e politico la formazione del tormentato Codice Zanardelli, quanto per quelle di più recente introduzione nei corsi giuridici come le materie pubblicistiche, la procedura, l'Economia politica, il diritto amministrativo e commerciale.

Riflettere sul dato biografico dei docenti può essere utile per individuare profili di sintesi nell'assetto e nel funzionamento della Facoltà giuridica bolognese in relazione non soltanto all'apporto scientifico-culturale prestato dai nuovi componenti che vi entrano per periodi più o meno ampi, ma anche al contributo che essi offrono alla costruzione del nuovo diritto nazionale e alla caratterizzazione della classe politica parlamentare in senso professionale e accademico. In una prima fase passano direttamente in cattedra alcuni tra i più attivi membri delle istituzioni e delle amministrazioni locali, in riferimento ai territori di Bologna e della Romagna, che partecipano al governo provvisorio nel 1859-60 o che comunque aderiscono con convinzione alla causa unitaria (Regnòli, Albicini, Borsari, Marescotti, Sangiorgi). Per altri acquista un peso rilevante la formazione culturale e professionale lontana dagli ex territori pontifici come Zavateri, Ellero, Ducati, Mantovani Orsetti e lo stesso Regnòli, legato a quelli soltanto per le radici forlivesi, e negli anni successivi anche Luigi Lucchini e Tullio Martello. Un numero significativo punta a intrecciare l'impegno accademico con quello politico parlamentare, laddove l'apporto del sapere giuridico diviene tratto essenziale sia

per la formazione di una coscienza pienamente nazionale, sia per la caratterizzazione in senso professionale della rappresentanza politica.

Sotto quest'ultimo profilo, anche la Facoltà giuridica bolognese offre un contributo qualificato nell'arco dell'intero periodo qui considerato⁸⁵. Oreste Regnòli entra nel Parlamento subalpino per meno di un anno (VII legislatura, aprile-dicembre 1860, collegio di Savignano sul Rubicone) e poi vi ritorna per altre tre legislature (VIII, X e XIII, collegi di S. Arcangelo, Forlì e Bologna II) nell'arco di un quindicennio tra 1861 e 1877. Anche Luigi Borsari e Cesare Albicini partecipano alla breve VII legislatura del Regno di Sardegna (collegi di Argenta e di Forlì) e quest'ultimo viene pure rieletto nelle due successive ma senza arrivare a svolgere l'ufficio di deputato⁸⁶, mentre Angelo Marescotti partecipa all'VIII legislatura (febbraio 1861-settembre 1865, collegio di Lugo) e poi alla XIV (maggio 1880-ottobre 1882, collegio di Carpi). Nella sola X legislatura (marzo 1867-novembre 1870, collegio di Adria) entra in Parlamento Angelo Ducati assieme a Costanzo Gianni e a Giuseppe Ceneri, il quale, dopo aver superato Minghetti nelle elezioni suppletive del I collegio bolognese svoltesi nel maggio-giugno 1869, si dimette il 29 marzo 1870 ma torna alla Camera nella XV legislatura (novembre 1882-aprile 1886, collegio di Bologna I) anche se per meno di un anno, dal momento che viene escluso nel giugno 1883 in seguito al sorteggio disposto per riequilibrare il numero dei deputati già titolari di un impiego pubblico⁸⁷. Anche Pietro Ellero, eletto alla Camera nel collegio di Pordenone, nel suo nativo Friuli, partecipa alla IX e X legislatura (1865-70), ma si dimette il 3 mag-

⁸⁵ Si veda *L'Emilia Romagna in Parlamento (1861-1919)*, II, *Dizionario dei deputati*, a cura di M.S. PIRETTI, G. GUIDI, Bologna, 1992, *ad vocem*, integrato dai dati presenti nell'archivio digitale della Camera dei Deputati.

⁸⁶ Eletto nel febbraio 1861, cessa subito dall'ufficio in seguito alla nomina a professore universitario. Nella IX legislatura non entra alla Camera perché, dato l'elevato numero di docenti eletti, è compreso nel numero di quelli sostituiti per sorteggio (ai sensi della legge elettorale del 20 novembre 1859 con le modifiche introdotte dal R.D. 17 dicembre 1860, artt. 100 e 103).

⁸⁷ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati*, XV legislatura, I sessione, II tornata, 20/06/1883, p. 4126 s.

gio 1869⁸⁸ per gravi motivi personali connessi alla scomparsa della moglie dopo avere rinunciato pure alla direzione dell'*Archivio giuridico*. Sia prima sia dopo l'esperienza parlamentare mantiene comunque stretti contatti con gli ambienti di governo collaborando a progetti legislativi con diversi ministri della giustizia (Pisanelli nel 1863, De Falco nel 1866, Mancini nel 1876 e Zanardelli nel 1881 e nel 1888⁸⁹).

Altri colleghi bolognesi seguiranno un analogo percorso di impegno politico nei decenni successivi come Luigi Lucchini, alla Camera per quattro legislature, anche se non continuative (XVIII, XX, XXI e XXII), dal 1892 al 1909, ed Enrico Ferri, che entra in Parlamento all'apertura della XVI legislatura nel giugno 1886 e vi rimane fino alla XXVI nel gennaio 1924, con un'unica interruzione tra la fine del 1919 e il giugno 1921. Ferri rinnova il connubio tra impegno accademico e passione civile partecipando in prima persona al dibattito culturale, politico e giuridico che accompagna la formazione dello Stato italiano e il suo definitivo assestamento nei decenni successivi al 1859-61 e che trova prosecuzione, per alcuni giuristi bolognesi, con l'ingresso in Senato e la possibilità di accedere a vita alle sessioni parlamentari⁹⁰.

Non si può esaminare in questa sede il dettagliato svolgimento dell'attività parlamentare da parte di ciascuno dei giuristi espressi dalla Facoltà bolognese, ma questi soli dati quantitativi tendono a confermare il crescente primato intellettuale raggiunto dai docenti universitari nella rappresentanza politica a livello nazionale e ancor più la caratterizzazione professionale della compagine parlamentare, che in età liberale si orienta per la gran parte verso il sapere giuridico vantato da avvocati, notai, giudici e professori surrogando la più tradizionale preminenza di esponenti dell'aristocrazia

⁸⁸ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati*, X legislatura, I sessione, tornata del 3 maggio 1869, p. 10350.

⁸⁹ C. VANO, voce *Ellero Pietro*, in *DBI*, 42, 1993, p. 516.

⁹⁰ Ottengono il laticlavio Angelo Marescotti nel 1883, Giuseppe Ceneri e Pietro Ellero nel 1889 (quest'ultimo passato nei ranghi della magistratura dal 1880), Luigi Lucchini nel 1908 ed Enrico Ferri nel 1929, anche se muore prima dell'insediamento.

fondiarie e del notariato locale. Un sapere, peraltro, sempre più necessario in ragione della crescente complessità della vita parlamentare dovuta, oltre alla partecipazione diretta alle sessioni ordinarie, alla sua articolazione per commissioni sia permanenti che istituite *ad hoc* con compiti di progettazione normativa e codicistica⁹¹.

Per quanto la funzione docente unita alla competenza giuridica divenga una leva potente nel rivendicare, nei confronti dei governi in carica, ruoli e trattamenti economici paragonabili a quelli riconosciuti ai colleghi di altre nazioni del continente⁹², la scienza dei professori universitari e in generale dei tecnici del diritto riversati in Parlamento gioca un ruolo decisivo, in specie fino al compimento dell'Unità italiana suggellato dalla conquista di Roma, non tanto nel processo tecnico di elaborazione normativa, di fronte alla forte concorrenza dell'esecutivo, quanto nel consolidamento del regime costituzionale rappresentativo dell'intera nazione italiana e nella legittimazione delle scelte politiche attuate per assicurarne il governo⁹³.

Epilogo

L'orazione solenne per le celebrazioni dell'VIII Centenario pronunciata all'Archiginnasio in presenza della famiglia reale fu affidata a Giosuè Carducci, illustre esponente non della sola Facoltà letteraria ma dell'Ateneo tutto, che dai giovanili furori repubblicani dell'Inno a Satana si era progressivamente integrato nel consenso alla monarchia liberale e nel condiviso processo di identificazione della nascente nazione italiana nel-

⁹¹ M. MERIGGI, *Il parlamento dei giuristi. A proposito di «Governo e governati in Italia»*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, cit., pp. 313-331.

⁹² A. VEROCCHIO, *I docenti universitari tra Ottocento e Novecento. Carriere, condizione economica e stato giuridico*, in *Italia Contemporanea*, 206, 1997, pp. 65-86.

⁹³ Sono le conclusioni cui giunge F. SODDU, *Il ruolo del Parlamento nella costruzione dell'unità politica e amministrativa*, in *Il Parlamento*, a cura di L. VIOLANTE, Torino, 2001, pp. 91-123.

la tradizione sabauda⁹⁴. Il discorso carducciano, letto il 12 giugno 1888 nel ventinovesimo anniversario della liberazione di Bologna dal dominio pontificio, riflette «una storia dell'idea di Roma nel Medioevo» che di certo non trascura il ruolo giocato dalla città e dalla sua scuola giuridica nel composito processo di recupero e diffusione del diritto romano in età medievale, ma nulla concede alla palingenesi degli studi, delle scienze accademiche e delle strutture universitarie maturata grazie all'integrazione anche dell'Ateneo felsineo nella nuova compagine unitaria⁹⁵. Si esalta la grande tradizione legittimante del passato, di cui la Facoltà giuridica è erede prestigiosa⁹⁶, assieme alla recente annessione di Roma, fiaccola di una ritrovata libertà in grado di reggere, richiamandosi a un utopismo di esplicito sapore mazziniano, «le nuove nazioni e la loro federazione spontanea»⁹⁷. Dalla celebrazione carducciana del centenario non sono esclusi neppure i Savoia, per quanto confinati nella chiusura, che quell'unificazione hanno in fondo guidato, ma è assente l'Università del presente, messa in ombra sia dalle passate glorie, sia dalla moderna prospettiva nazionale e dal ruolo di faro ritrovato della città, anche per questo eterna, che fu culla del diritto. A parte un isolato, laconico accenno

⁹⁴ Sul rigido orientamento dei Savoia volto pervicacemente a identificare la nazione nella dinastia e nelle sue tradizioni identitarie, piuttosto che favorire il progetto contrario, si leggano le chiarissime pagine di F. MAZZONIS, *La Monarchia e il Risorgimento*, Bologna, 2003, p. 131 ss.

⁹⁵ G. CAPUTO, *Introduzione*, in *Discorso di Giosuè Carducci per l'ottavo centenario*, a cura di G. CAPUTO, Bologna, 1988, pp. 17-26, a p. 22 (riedito come *La figura del Carducci*, in ID., *Scritti minori*, Milano, 1998, pp. 683-690, a p. 687). Oltre all'edizione commentata a cura di P. FIORELLI, *Lo studio bolognese. Giosuè Carducci*, Firenze, 1979², si vedano: A.M. TOSI, *La data, la scena, l'orazione: l'ottavo centenario dello Studio*, in EAD., *Il poeta dentro le mura. Ottocento carducciano e bolognese*, Modena, 1989, pp. 53-74; M. SACCENTI, *Carducci e lo Studio bolognese: il discorso dell'Archiginnasio*, in ID., *Il grande artefice. Commenti e documenti carducciani*, Modena, 1991, pp. 157-171; G. ARNALDI, *Il discorso di Giosuè Carducci per l'ottavo (virtuale) centenario dello Studio di Bologna*, in *La Cultura. Rivista di filosofia, letteratura e storia*, XLVI, 2008, 3, pp. 405-424.

⁹⁶ Nell'ambito delle celebrazioni l'intervento della Facoltà è evidenziato tramite il discorso di chiusura affidato a Ceneri e pronunciato alla vigilia delle sue dimissioni dalla cattedra per motivi di salute.

⁹⁷ *Discorso di Giosuè Carducci per l'ottavo centenario*, cit., p. 70.

alla funzione che dovrebbe svolgere «questo studio bolognese» traendo linfa «dalle memorie antiche e dai bisogni novelli»⁹⁸; un modesto richiamo sommerso dall'esaltazione della nuova romanità in chiave civile e monarchica piuttosto che, come per il passato, imperiale e papalina.

In tutt'altra direzione e in stridente contrasto con l'ode carducciana si orienta invece la prolusione tenuta qualche mese dopo, all'apertura del nuovo anno accademico, da uno stimato esponente della Facoltà giuridica, Tullio Martello, ordinario di Economia politica⁹⁹. A lui è affidato il compito di interpretare il sentire comune dell'Ateneo, ma non meno quello della propria Facoltà, stretta nei vincoli imposti dai regolamenti generali e speciali prodotti negli anni precedenti in sede ministeriale ma ancora fiera di richiamarsi, sotto il profilo dell'autonomia didattica e dottrina, alla lontana ma sempre legittimante ascendenza irneriana¹⁰⁰, che dimostra di avere un

⁹⁸ *Ibidem.*

⁹⁹ Martello è titolare della cattedra di Economia politica dall'a.a. 1872-73 fino al 1917-18 e incaricato di Scienza delle finanze e Diritto finanziario dal 1885 al 1906.

¹⁰⁰ Il Consiglio di Facoltà nella seduta del 28 settembre 1874 propone di separare l'Introduzione alle scienze giuridiche dalla Storia del diritto perché materia troppo vasta per essere affidata a un unico insegnamento annuale e perché «la mala preparazione dei giovani nei licei esige una lunga propedeutica, quale appunto l'Introduzione, che deve essere largamente trattata onde colmare la lacuna». Dietro parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che suggerisce di unire l'Introduzione alla Filosofia del diritto anticipandola dal IV anno al I accorpando la Storia del diritto a Diritto romano e sopprimendo Diritto canonico, in quanto ricompreso nella storia del diritto medievale, la Facoltà nelle successive sedute del 7 febbraio, 1 e 7 marzo 1875 accetta i rilievi del Consiglio Superiore ma con alcune modifiche: separare l'Introduzione da ogni altro insegnamento, mantenere la Filosofia del diritto al IV anno e preservare il Diritto romano come corso proprio, senza ibridarlo con altre materie, insegnare Pandette con un «metodo misto sistematico-esegetico e più specialmente esegetico, onde formare al criterio giuridico gli studenti, che altrimenti non ci si abitueranno. Non si dimenticasse che a Bologna si ebbe Irnerio» (Archivio Ceneri, b. 21/18, *Del riordinamento della facoltà di giurisprudenza*). Si tratta di pareri e valutazioni preliminari all'emanazione del nuovo Regolamento generale universitario e di quello specifico per la Facoltà giuridica predisposti dal ministro Ruggero Bonghi ed emanati con R.D. n. 2728, 3 ottobre 1875, e n. 2775, 11 ottobre 1875, sui quali si veda S. POLENGHI, *La politica universitaria italiana*, cit., p. 458 ss. Dal corso di Introduzione

peso non indifferente, grazie al potente volano rappresentato dalle celebrazioni del 1888, nel rilanciare nuovi interessi scientifici soprattutto nel settore più affine della storia giuridica¹⁰¹. Martello, che già aveva contestato al Rettore Capellini la scelta di affidare l'orazione solenne a Carducci piuttosto che al collega Ceneri, in quanto stimatissimo esponente di quella tradizione giuridica in cui affondavano le radici dell'Ateneo, e aveva duramente polemizzato su altri aspetti rilevanti delle previste celebrazioni¹⁰², incentra ora il proprio discorso pubblico su *La decadenza dell'Università italiana* mettendo velocemente in ombra la confortante prospettiva alimentata dal nuovo quadro unitario per evidenziare piuttosto i limiti e gli inciampi determinati dalla perdurante ingerenza governativa messa in atto da quel medesimo, ma soffocante e livellatore, Stato nazionale tanto esaltato nel centenario dell'Ateneo¹⁰³.

enciclopedica alle scienze giuridiche, che nei fatti veniva a comprendere sia filosofia che storia e diritto positivo, il Regolamento Bonghi rende autonomo e obbligatorio quello di Storia del diritto, confermato dal successivo Regolamento Coppino del 1876 e con declinazioni leggermente differenti conservato in modo stabile all'interno del *curriculum* di studi giuridici: G. PACE GRAVINA, «Una cattedra nuova di materia nuova», cit., p. 47 s.; E. MONGIANO, *Costruire strumenti e metodi per una disciplina nuova*, cit., p. 47 s.

¹⁰¹ A. MAZZACANE, *Scienza e Nazione. Le origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento*, in *La cultura storica italiana tra Otto e Novecento*, I, a cura di G. DI COSTANZO, Napoli, 1990, pp. 115-132 (riedito in *Scienza e politica*, 3, 1990, pp. 15-30); G. PACE GRAVINA, «Una cattedra nuova di materia nuova», cit., p. 55 s.

¹⁰² W. TEGA, *L'VIII centenario dello Studio di Bologna. Una festa della scienza, un dovere nazionale*, in *Lo Studio e la città. Bologna 1888-1988*, a cura W. TEGA, Bologna, 1987, pp. 11-46, alle p. 20, p. 32 s.

¹⁰³ F. CASADEI, *Le prolusioni accademiche*, cit., p. 45 ss.; F. COLAO, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale*, cit., p. 286 ss.; L. GARLATI, *La scienza e la legge*, cit., p. 26. La prospettiva di Martello viene ripresa quarant'anni dopo da Pietro Vaccari in una nota prolusione tenuta all'Ateneo pavese: M. LUCCHESI, *Un grande laboratorio per la scienza o una scuola per la professione? L'Università italiana nel tempo presente di Pietro Vaccari (1927)*, in *HI*, 5, 2014 (on line: http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/lucchesi_5.pdf).

PIERPAOLO BONACINI, 1848-1888: dalla rivoluzione alla celebrazione. La Facoltà giuridica bolognese tra governo pontificio e Regno d'Italia

La ricerca desidera ricostruire i caratteri distintivi della Facoltà giuridica bolognese nei decenni a cavallo dell'Unità d'Italia con attenzione alle carriere dei docenti, alle materie incluse nei piani di studio e ai contenuti degli insegnamenti giuridici mettendo a confronto gli anni che segnano il tramonto del governo papalino con i primi decenni di funzionamento nel quadro del giovane Stato unitario. Assume rilievo l'attività extra accademica di molti docenti, che partecipano attivamente alla politica nazionale ricoprendo seggi parlamentari e istituendo relazioni dirette con governi e ministri. Il caso felsineo si può inquadrare all'interno di una cronologia definita entro due estremi rilevanti: da un lato, i moti del 1848-49, seguiti da una ventata di repressione che investe anche l'ambiente universitario; dall'altro, le celebrazioni dell'VIII Centenario dell'Ateneo (1888), che diventano l'occasione, anche in chiave critica, per un primo bilancio della tradizione passata e del nuovo assetto acquisito sia dall'Università nel suo complesso che dalla specifica Facoltà di Giurisprudenza.

Parole chiave: storia dell'Università, Bologna, secolo XIX, Facoltà di Giurisprudenza, Unità d'Italia.

PIERPAOLO BONACINI, 1848-1888: from revolution to the celebration. The Bolognese Legal Faculty between the Papal Government and the Kingdom of Italy

The research aims to explain the distinctive features of the Bolognese Faculty of Law in the decades at the turn of the Unification of Italy with attention to the careers of teachers, the matters included in the study plans and the contents of the legal teachings. The years that mark the demise of the papal government are compared in particular with the first decades of activity of the Law Faculty within the framework of the young unitary State. The extra-academic activity of many teachers, who actively participate in national politics by holding parliamentary seats and establishing direct relations with governments and ministers, is also important. The Bolognese case can be framed within a chronology limited by two relevant extremes: on the one hand, the 1848-49 Revolution, followed by a wave of repression that also affects the university environment, and on the

other hand the celebrations of the VIII Centenary of the University (1888), which become the occasion, also in a critical key, for a first assessment of the past tradition and the new structure acquired both by the University as a whole and by the specific Faculty of Law.

Key words: University history, Bologna, 19th century, Faculty of Law, Unification of Italy.

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@muccheditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.